



Kinderschutz Schweiz
Protection de l'enfance Suisse
Protezione dell'infanzia Svizzera

Riconoscere le minacce per il bene del minore e agire in modo appropriato

Guida per gli specialisti del settore sociale

Andrea Hauri, Marco Zingaro
2020

Riconoscere le minacce per il bene del minore e agire in modo appropriato

Guida per gli specialisti del settore sociale

Andrea Hauri, Marco Zingaro
2020

Impressum

Editore

Protezione dell'infanzia Svizzera

Schlösslistrasse 9a

3008 Berna

www.protezioneinfanzia.ch

Autori

Andrea Hauri

Marco Zingaro

Direzione del progetto

Roxanne Falta, Rainer Kamber,

Protezione dell'infanzia Svizzera

Progettazione e produzione

Patrick Linner (progettazione)

www.prinzipien.ch

Funke Lettershop AG (produzione)

www.funkelettershop.ch

Citazione consigliata

Protezione dell'infanzia Svizzera
(editore 2020). Hauri A, Zingaro M.

Riconoscere le minacce per il bene del
minore e agire in modo appropriato.

Guida per gli specialisti del settore sociale.

Berna: Protezione dell'infanzia Svizzera,
2ª edizione aggiornata.

2ª edizione aggiornata in lingua italiana

© 2020 | Fondazione Protezione

dell'infanzia Svizzera

Tutti i diritti riservati

Questa guida può essere scaricata e stampata in lingua tedesca, francese e italiana dal sito: www.protezioneinfanzia.ch.

Indice

Sulla serie di pubblicazioni di Protezione dell'infanzia Svizzera

Introduzione

Parte I: conoscenze specialistiche

- | | |
|---|-----------|
| 1. Definizioni e forme di minacce per il bene del minore | 11 |
| 2. Origine e frequenza, fattori di rischio e di protezione | 18 |
| 3. Basi giuridiche e il sistema della protezione dell'infanzia in Svizzera | 23 |

Parte II: guida pratica

- | | |
|---|-----------|
| 4. Riconoscere le minacce per il bene del minore | 36 |
| 4.1 Valutare la necessità di aiuto d'urgenza | 38 |
| 4.2 Identificare gli indizi per un'esistente minaccia del bambino | 40 |
| 4.3 Riconoscere i fattori di protezione | 42 |
| 4.4 Riconoscere i fattori di rischio | 43 |
| 4.5 Effettuare una valutazione del rischio | 45 |
| 4.6 Pianificare ulteriori procedure | 48 |
| 5. Ulteriori indicazioni per la procedura pratica | 55 |
| 6. Bibliografia | 59 |

Sulla serie di pubblicazioni di Protezione dell'infanzia Svizzera

Il riconoscimento precoce dei bambini esposti a minaccia è uno dei pilastri più importanti della protezione dell'infanzia. Gli specialisti che sono a regolare contatto con i bambini e le loro famiglie svolgono un ruolo centrale in questo contesto, anche se non sono in contatto quotidiano con i temi relativi alla protezione dell'infanzia. Per poter reagire in modo adeguato in un caso sospetto, c'è bisogno di una sensibilizzazione sul tema della protezione dell'infanzia e di conoscenze di base in materia. A seconda dell'area specialistica, si pongono domande e sfide diverse.

La serie di pubblicazioni divulgate da Protezione dell'infanzia Svizzera fornisce agli specialisti del settore della salute, del sociale e della prima infanzia strumenti di valutazione di facile utilizzo per il riconoscimento precoce dei bambini sottoposti a minaccia.

La serie di pubblicazioni comprende le seguenti guide:

- Maltrattamento infantile – protezione dell'infanzia. Guida alla diagnosi precoce e alle procedure nello studio medico

- Riconoscere le minacce per il bene del minore e agire in modo appropriato. Guida per gli specialisti del settore sociale
- Riconoscimento precoce del maltrattamento nella prima infanzia. Guida per gli specialisti nella prima infanzia

Protezione dell'infanzia Svizzera è una fondazione indipendente di diritto privato attiva su tutto il territorio nazionale. La nostra organizzazione di utilità pubblica si adopera affinché tutti i bambini in Svizzera possano crescere in modo sicuro e dignitoso, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. A tale scopo, rifacendoci a studi scientifici, proponiamo in modo sistematico progetti di prevenzione, campagne di sensibilizzazione e facciamo attività di lobbying politico.

Protezione dell'infanzia Svizzera si rivolge agli specialisti, agli educatori, ai politici, alle organizzazioni private e statali, e a tutta l'opinione pubblica svizzera. Finanziamo il nostro lavoro con raccolte di fondi mirate tra privati, aziende, fondazioni e istituzioni pubbliche.

www.protezioneinfanzia.ch

Introduzione

Perché questa guida?

Questa guida è destinata agli specialisti del settore sociale che lavorano con i bambini¹ o con i loro genitori e che si chiedono se il bene del bambino è minacciato e come devono eventualmente procedere. In particolare, la guida mira a chiarire se è opportuno inviare un avviso² all'autorità di protezione dei minori (APMA). Non è una guida per gli specialisti che sono incaricati dalle autorità di protezione dei minori di indagare sugli avvisi. La guida non è destinata nemmeno ai consulenti professionali che hanno un mandato di protezione dell'infanzia nel diritto civile.

Lo scopo della guida non è quello di consentirvi di presentare il maggior numero possibile di avvisi, bensì di individuare il più presto possibile i casi giusti e di avviare le misure di protezione e l'assistenza adeguate. Se le minacce per il bene del minore sono identificate in uno stadio precoce ed è fornito un aiuto, spesso è possibile impedire il verificarsi di danni conseguenti, come sviluppi disfunzionali infantili, o ridurne l'entità.

La prima parte della guida contiene le conoscenze specialistiche di base, compreso il quadro giuridico della protezione dell'infanzia. Nella seconda parte, sarete guidati in passi successivi attraverso il processo decisionale per determinare se è presente una minaccia per il bene del minore e se è opportuno un avviso all'autorità di protezione dei minori. Per noi è comunque molto importante che non applichiate in modo rigido questa guida all'orientamento.

Atteggiamento di base e messaggi principali

La procedura in caso di una possibile minaccia per il bene del minore è simboleggiata nella guida da un segnale ottico: il semaforo è verde, giallo, arancione o rosso. Con il verde tutto va bene. Se il semaforo è rosso, si presuppone nella norma una minaccia per il bene del minore ed è indicato un avviso all'autorità di protezione dei minori. Se il semaforo è giallo si presuppone un bisogno di aiuto e se è arancione c'è un notevole bisogno di aiuto. Con un caso del genere, entro un periodo di tempo ragionevole, dovrebbe avvenire un miglioramento della situazione, altrimenti è pure indicato un avviso all'autorità di protezione dei minori.

¹ Il termine «bambino» è usato nel testo in senso giuridico e si riferisce a bambini e adolescenti sotto i 18 anni di età.

² In linea alla COPMA nella presente guida si usa il concetto «avviso» al posto di «avviso di minaccia» (COPMA 2017).

Il bene del minore è sempre al centro della valutazione e della procedura concreta. La guida si basa sui diritti dei bambini come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Essa pone un'attenzione particolare sul coinvolgimento del bambino nell'azione metodica. Coinvolgere il bambino significa comprendere la volontà e i bisogni del bambino e tenerne conto in tutte le fasi, senza tuttavia lasciare al bambino la decisione di agire. È inoltre importante informare il bambino sulle procedure degli specialisti coinvolti e su eventuali procedimenti ufficiali.

Un atteggiamento di sostegno e di attenzione verso i genitori è la base per la protezione dei minori. Quando si lavora con i genitori, è imprescindibile mantenere al centro dell'attenzione il bene del minore come obiettivo comune di specialisti e genitori, in modo che i genitori siano pronti a collaborare.

Un'efficace protezione dell'infanzia richiede una buona collaborazione tra gli organi specializzati e le autorità coinvolte. Un atteggiamento interessato e tollerante nei confronti delle opinioni e dei metodi di lavoro forse diversi di un altro specialista è un requisito fondamentale per un sistema di aiuto funzionante. Le barriere di comunicazione legate al caso e le accuse reciproche in molti casi danneggiano il bambino.

Parte I

Conoscenze specialistiche

1.	Definizioni e forme di minacce per il bene del minore	11
2.	Origine e frequenza, fattori di rischio e di protezione	18
3.	Basi giuridiche e il sistema della protezione dell'infanzia in Svizzera	23

1. Definizioni e forme di minacce per il bene del minore

Definizioni

Bene del minore

I termini bene del minore e minacce per il bene del minore sono centrali per la protezione dell'infanzia in Svizzera, poiché compaiono letteralmente nella legge. Tuttavia, entrambi sono termini giuridici non definiti (cfr. capitolo 3). Ciò significa che non è possibile trovare una definizione precisa nella legge. I termini devono essere interpretati dagli specialisti in ogni singolo caso.

Come linea guida generale, si può considerare quanto segue: il bene del minore è garantito quando esiste per il suo sano sviluppo un rapporto favorevole da un lato tra i diritti del bambino, il bisogno basato su valutazioni specialistiche e le esigenze soggettive del bambino, e dall'altro le sue effettive condizioni di vita.¹

Bisogni fondamentali del bambino

I bambini hanno a seconda dell'età bisogni diversi per potersi sviluppare in modo sano e secondo il loro potenziale.

Appartengono ai bisogni fondamentali del bambino a prescindere dalle fasce d'età:²

- rapporti duraturi affettuosi
- integrità fisica, sicurezza, regolazione (ad es. urlare, dormire, nutrirsi, autocalmarsi)
- esperienze che tengono conto della personalità individuale del bambino
- esperienze adeguate allo stadio di sviluppo del bambino
- limiti e strutture
- comunità stabili e solidali e continuità culturale
- una prospettiva per il futuro

¹ Con riferimento a Dettenborn (2014, pag. 51), che ha definito il termine in modo un po' diverso: «la relazione favorevole per lo sviluppo della sua personalità tra i bisogni di un bambino o di un adolescente e le sue condizioni di vita».

² Brazelton et al. (2000).

Minaccia per il bene del minore

Il termine minaccia per il bene del minore significa la limitazione di un sano sviluppo del bambino a causa di trascuratezza, violenza fisica, psicologica o sessuale. C'è una minaccia per il bene del minore appena «si prevede una seria possibilità di una limitazione del bene fisico, morale, mentale o psicologico del minore. Non è necessario che questa possibilità si sia già concretizzata.»³

Alla domanda se il bene del bambino sia seriamente minacciato o se esista una grave possibilità di limitazione non si può rispondere con un elenco conclusivo di criteri. È piuttosto il risultato di una valutazione complessiva. La valutazione significa una demarcazione artificiale su un continuum di comportamenti più o meno dannosi o che promuovono il sano sviluppo del bambino da parte dei genitori e di chi si prende cura del bambino.

La risposta alla domanda se è presente o no una minaccia per il bene del minore ha sempre anche un carattere normativo. Essa è soggetta allo spirito del tempo e alle rispettive conoscenze scientifiche su come i bambini possono svilupparsi in modo sano.

Forme di minacce per il bene del minore – una panoramica

Le minacce per il bene dei minori possono essere classificate in diversi modi. In questa guida si distinguono le seguenti forme:

- trascuratezza
- violenza fisica
- violenza psicologica
- minaccia come conseguenza di conflitti tra adulti per il bambino come forma specifica di violenza psicologica
- violenza sessuale

Le forme si sovrappongono, e nella pratica ci sono di solito diverse forme di minacce per il bene del minore. A differenza delle altre forme di minaccia, la violenza sessuale si verifica spesso indipendentemente dal comportamento dei genitori. Per la protezione dei bambini nel diritto civile, le minacce derivanti da conflitti tra adulti per il bambino sono particolarmente rilevanti. Per questo motivo, questa forma è trattata separatamente, anche se rappresenta una sottocategoria della violenza psicologica.

³ Hegnauer (1999, N27.14)

Trascuratezza

Trascuratezza in generale

Per trascuratezza si intende la limitazione duratura o ripetuta dello sviluppo del bambino a causa di cura, abbigliamento, alimentazione, vigilanza insufficienti e inadeguata protezione contro gli incidenti, così come la mancanza di attenzione emotiva o la stimolazione insufficiente del bambino per uno sviluppo motorio, linguistico o sociale.⁴ Anche un comportamento educativo inappropriato da parte dei genitori o di altri assistenti che minaccia lo sviluppo del bambino è considerato trascuratezza.

Trascuratezza emotiva

La trascuratezza emotiva si verifica quando i genitori o altri assistenti non offrono al bambino opportunità di relazione sufficienti o in costante cambiamento.

Violenza fisica

Esempi di violenza fisica sono i colpi, le bruciature, le scottature, le ustioni, le contusioni, le ferite da taglio, gli scuotimenti o lo strangolamento del bambino. La violenza fisica può, ma non deve necessariamente, provocare lesioni fisiche significative.

⁴ Cfr. Deegener (2005, pag. 37) e Deegener et al. (2006, pag. 81)

Punizioni corporali

Secondo l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, le punizioni corporali non sono consentite, nemmeno in misura minore. Le punizioni corporali comprendono tra l'altro: schiaffeggiare o dare uno scappellotto a un bambino, prenderlo a calci, dargli pizzicotti, tirargli i capelli o correggerlo con un bastone. Tuttavia, la legislazione svizzera non vieta esplicitamente la violenza fisica contro i bambini (a differenza di Germania, Austria e Svezia). Secondo una decisione del Tribunale federale,⁵ i genitori hanno per le punizioni corporali un limitato diritto di correzione. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di quando è stato superato il livello consentito di punizione corporale per i bambini. Mentre lo schiaffo a un adulto è esplicitamente vietato (Vie di fatto secondo CPS), in Svizzera secondo il Tribunale federale è tollerato in una misura definita poco chiara nei confronti dei bambini.

Mutilazione genitale femminile

I bambini hanno diritto all'integrità fisica. La circoncisione delle ragazze è quindi considerata anche violenza fisica ed è punibile in Svizzera anche se viene praticata all'estero.⁶

⁵ TF 129 IV 216

⁶ Art. 124 CPS

Circoncisione neonatale

La circoncisione neonatale è una procedura non indicata dal punto di vista medico, sulla quale il bambino non può essere interrogato. Questo intervento contraddice quindi la concezione attualmente valida dell'etica biomedica.⁷

Sindrome di Münchhausen per procura

In fenomeni di questo tipo, i genitori (di solito le madri) inventano sintomi che il loro bambino dovrebbe avere (ad es. febbre, crampi, emorragie, ecc.) o li creano manipolando il bambino. I genitori danno spesso un'immagine molto positiva di sé e fingono di essere molto preoccupati per il bambino di cui nessuno conosce la malattia e che non può essere aiutato. Ne traggono un beneficio secondario da questa malattia. Le conseguenze sono inutili chiarimenti e interventi medici.⁸

Violenza psicologica

La violenza psicologica è intesa come «la limitazione (pronunciata) e il danno dello sviluppo dei bambini a causa di, per es., rifiuto, intimidazione, terrore e isolamento. Inizia con (duraturi, quotidiani) insulti,

derisione, umiliazione, carenza affettiva, reclusione, isolamento dai coetanei e ruolo di capro espiatorio per arrivare fino a varie minacce grossolane, comprese quelle di morte.»⁹ La violenza psicologica influisce sull'autostima di un bambino, che a sua volta può avere un'influenza negativa sulla sua salute mentale. Gli effetti della violenza psicologica sono spesso sottovalutati o la forma di violenza in quanto tale non viene riconosciuta.¹⁰

Violenza domestica (violenza assistita)

Per un bambino è gravoso se vive un conflitto verbale, psicologico o fisico di un responsabile dell'educazione contro la madre o il padre o la violenza dei genitori l'uno contro l'altro. Questo fardello può arrivare a compromettere il sano sviluppo del bambino e quindi consiste una minaccia per il bene del minore. I bambini interessati si trovano spesso in un conflitto di lealtà tra madre e padre, si sentono responsabili per la violenza e non sanno come comportarsi in azioni violente future.¹¹ Molti bambini si sentono minacciati e oberati a causa di una violenza domestica e si preoccupano con angoscia per la propria sicurezza e per quella della madre, del padre o dei fratelli.¹²

⁷ Hiltbrunner & Egbuna-Joss (2013, pag. 4)

⁸ Protezione dell'infanzia Svizzera (editore 2020, pag. 32)

⁹ Deegener (2005, pag. 38)

¹⁰ Schöbi et al., Zusammenfassung Studienergebnisse (2017, pag. 4)

¹¹ Fondazione della Protezione dell'infanzia Svizzera (2009, pag. 63)

¹² Kindler (2005, pag. 115)

Nei bambini esposti alla violenza domestica, è triplicato il rischio di problemi comportamentali clinicamente rilevanti che necessitano di cure.¹³

Tuttavia, la violenza nel matrimonio o nella convivenza non limita solamente il bambino dal punto di vista psicologico. La violenza nel rapporto di coppia si verifica spesso in concomitanza con un maltrattamento fisico di un bambino. Gli studi dimostrano che dal 30 al 60% dei bambini le cui madri sono state ospitate in una casa per donne sono stati a loro volta maltrattati dal padre o dal partner della madre.¹⁴

Minaccia come conseguenza di conflitti di autonomia

I conflitti di autonomia sono conflitti irrisolti di distacco tra genitori e figli adolescenti.¹⁵ Mentre i conflitti di distacco tra i genitori e i loro figli adolescenti fanno parte dello sviluppo normale, è specifico dei conflitti di autonomia che questi conflitti di distacco non siano superati. Esempi di conflitti di autonomia sono il divieto dei genitori di avere contatti sessuali legali al proprio figlio adolescente, i conflitti riguardanti la sfera intima del minore nel luogo di residenza, il controllo dei genitori e le limitazioni temporali irragionevoli per l'uscita e per i contatti sociali dell'adolescente.

Minaccia come conseguenza di conflitti tra adulti riguardanti il bambino

Una minaccia come conseguenza di conflitti tra adulti riguardanti il bambino è una sottocategoria di violenza psicologica. Essendo una delle cause principali delle misure di protezione dei minori nel diritto civile, è elencata in questa guida come una forma di pericolo autonoma.

Si intendono i conflitti che riguardano i figli nelle famiglie di separazione e di divorzio, che durano a lungo e assumono un'elevata intensità. Questi conflitti sono spesso collegati a una disputa legale incentrata sui bambini per i diritti di visita. Spesso si aggiunge il fatto che gli accordi legali sui diritti di visita non vengono rispettati. Inoltre, il rapporto del bambino con l'altro genitore spesso non è rispettato. Oppure molte volte un genitore si lamenta dei metodi educativi dell'altro genitore.¹⁶

Di regola esiste una minaccia per il bene del minore nei conflitti tra adulti riguardanti il bambino se i genitori sono così fortemente fissati sul conflitto tra genitori che sono limitati nella loro capacità di educare il bambino. Se il bambino reagisce ai conflitti tra genitori con un carico psico-

¹³ Kindler (2005, pag. 110)

¹⁴ Kindler (2002, pag. 35)

¹⁵ Schone (2017, pag. 37)

¹⁶ Deutsches Jugendinstitut (2010, pag. 10f)

logico che richiede una terapia o se è limitato nell'affrontare compiti di sviluppo adeguati alla sua età, ciò può essere indice di una minaccia esistente per il bene del minore.¹⁷

Violenza sessuale

Per violenza sessuale si intende «qualsiasi atto sessuale che è commesso su o davanti a un bambino o contro la volontà del bambino o al quale il bambino non è in grado di acconsentire consapevolmente a causa della sua inferiorità fisica, emotiva, mentale o linguistica, o nel quale il bambino non è quindi in grado di difendersi sufficientemente e di rifiutare. Gli autori della violenza sfruttano la loro posizione di potere e di autorità, nonché l'amore e la dipendenza dei bambini, per soddisfare i propri bisogni (sessuali, emotivi e sociali) a discapito dei bambini e per indurli a cooperare e a mantenere questo segreto.»¹⁸

La violenza sessuale contro i bambini comprende tra l'altro molestie sessuali, baci e tocchi sessuali, esibizionismo davanti ai bambini, masturbazione davanti al bambino, penetrazione vaginale, anale o orale.

Nelle cause e conseguenze si differenzia nettamente la violenza sessuale da parte di persone di riferimento (genitori, insegnanti, dirigenti di organizzazioni per il tempo libero, ecc.) dalla violenza sessuale da parte di persone esterne o coetanei.¹⁹

Minacce per il bene del minore nella prima infanzia

La prima infanzia riguardo alle minacce è una fase particolarmente sensibile. I neonati e i bambini piccoli dipendono fortemente dal loro ambiente e dalle persone di riferimento. Pertanto, un neonato che non viene adeguatamente rifornito di liquidi per diverse ore rischia di entrare in una condizione di pericolo di vita. Anche i neonati che urlano sono particolarmente vulnerabili. A seconda dello studio, il 5-19% di tutti i neonati soffre di urlo eccessivo.²⁰ Sono particolarmente a rischio di essere fisicamente in pericolo di vita a causa di scuotimenti o altre forme di maltrattamento. Non c'è quindi da stupirsi che in nessun'altra fase della vita muoiano più bambini per le conseguenze della trascuratezza o dei maltrattamenti che nel primo anno di vita.²¹

¹⁷ Deutsches Jugendinstitut (2010, pag. 32)

¹⁸ Deegener (2005, pag. 38)

¹⁹ Cfr. Jud (2018, pag. 50)

²⁰ Lucassen et al. (2001, pag. 398)

²¹ Ostler & Ziegenhain (2007, pag. 68)

Per lo sviluppo socio-emotivo di un bambino, anche la relazione di attaccamento²² tra i genitori e il loro bambino fin dalla nascita gioca un ruolo particolarmente importante.²³ I bambini con un modello di attaccamento positivo sono meglio equipaggiati per affrontare i loro compiti di sviluppo e hanno una migliore protezione contro lo stress (vedi Resilienza, capitolo 2). I neonati e i bambini piccoli hanno bisogno di almeno una persona di riferimento, affidabile e disponibile.²⁴ Se un bambino cresce in condizioni instabili e insicure, non possono svilupparsi modelli di relazione costanti e affidabili e possono verificarsi modelli di attaccamento sfavorevoli.²⁵

Pertanto, forme più sottili di violenza, come la trascuratezza emotiva, sono particolarmente significative nella prima infanzia. In questa fase vulnerabile della vita, la trascuratezza emotiva significa che le persone di riferimento di neonati e bambini piccoli non sono disponibili emotivamente, mimicamente o linguisticamente. Il bambino non vede alcuna connessione tra il suo comportamento e le reazioni dei genitori. Di conseguenza, impara a reprimere i propri sentimenti. Il bambino evita il contatto visivo, è apatico e passivo. Già alla fine del primo anno di vita possono verificarsi ritardi nello sviluppo cognitivo e disturbi dell'attaccamento.²⁶

²² Il termine attaccamento significa una stretta relazione emotiva tra persone.

²³ Cfr. a riguardo la teoria dell'attaccamento in Bowlby, J. (1969)

²⁴ Cfr. Simoni (2011, pag. 26)

²⁵ Per lo sviluppo di modelli di attaccamento, la sensibilità della risposta dei genitori ai segnali infantili gioca un ruolo centrale (percezione, interpretazione, reazione, risposta ai segnali infantili). Cfr. a riguardo: Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M. (1970, 41(1), 49-67).

²⁶ Cfr. Ziegenhain (2006, pag. 109f)

2. Origine e frequenza, fattori di rischio e di protezione

Origine e frequenza di minacce per il bene del minore

Origine

L'origine di minacce per il bene del minore è un processo complesso che può essere spiegato con un modello equifinalistico, ecologico multifattoriale e probabilistico.¹ Ci sono diversi percorsi di sviluppo (equifinalistico) e diverse cause che interagiscono (multifattoriale). Inoltre, lo sviluppo dipende dall'ambiente familiare, comunale e sociale, nonché dalle caratteristiche dei genitori e dall'interazione genitore-figlio (ecologico). L'ultimo aspetto dell'origine delle minacce per il bene del minore è affrontato nel capitolo seguente utilizzando fattori di rischio e di protezione, e viene mostrato che determinate caratteristiche indicano con una maggiore probabilità statistica (probabilistico) una futura minaccia.

La causa per la trascuratezza è spesso il cronico essere oberati da parte dei genitori, in cui molteplici forme di stress incontrano risorse materiali, sociali e psicologiche insufficienti. Allo stesso modo

una causa frequente è la mancanza di esperienza e di modelli interiori di buona cura per un bambino.²

I genitori che minacciano i propri figli hanno spesso le seguenti caratteristiche riguardo alla cura e all'educazione dei figli:³

- la loro capacità o volontà di mettere da parte i propri bisogni a favore dei bambini è limitata;
- hanno aspettative non adeguate all'età riguardo alle capacità e all'indipendenza del bambino;
- hanno un'empatia limitata per i bisogni del bambino;
- si sentono eccessivamente oberati dal bambino;
- si sentono eccessivamente impotenti nell'educazione e hanno la sensazione di perdere il controllo;
- hanno un'immagine negativamente distorta del bambino e spiegano il comportamento del bambino come ostile;
- sono d'accordo con eccessive forme dure di punizione e sottovalutano gli effetti negativi di comportamenti che minacciano il bene del bambino.

¹ Kindler (2008, pag. 768)

² Kindler (2007, pag. 98)

³ Reinhold & Kindler (2006, 18.3)

L'uso della violenza fisica e psicologica da parte dei genitori spesso non avviene sulla base di un atteggiamento educativo ponderato e intenzionale, bensì è piuttosto una reazione spontanea in situazioni educative difficili e stressanti. La maggior parte dei genitori si sente male dopo tali azioni e se ne pente.⁴

Frequenza

I dati sull'entità delle minacce per il bene del minore in Svizzera sono disponibili solo parzialmente. Negli ultimi anni, tuttavia, singoli studi approfonditi sulla diffusione della violenza sui bambini in Svizzera hanno prodotto alcuni esiti degni di nota.

Nel 2017, un'indagine condotta tra i genitori commissionata da Protezione dell'infanzia Svizzera sulla violenza fisica e psicologica nell'educazione in Svizzera è giunta alla conclusione⁵ che...

... la metà dei genitori ha dichiarato nello studio di aver usato violenza fisica nell'educazione. La forma più comune di violenza fisica sono degli schiaffi sui glutei con la mano (30,7%), raramente i bambini vengono colpiti con oggetti (1,4%) o sottoposti a doccia fredda (4,4%);

... i bambini piccoli e i bambini nei primi anni di scuola hanno più probabilità di essere vittime di violenza fisica rispetto ai

bambini in età scolare. Questo vale soprattutto per gli schiaffi sui glutei, il tirare i capelli e gli schiaffi in faccia;

... la maggior parte dei genitori in Svizzera ricorre alla violenza psicologica nell'educazione. Circa sette genitori su dieci intervistati hanno dichiarato di aver usato in rari casi violenza psicologica. Tuttavia, quasi due terzi dei genitori intervistati hanno dichiarato di farlo molto raramente o di rado, e più della metà dei genitori intervistati ha dichiarato che l'ultima volta è accaduto più di un mese fa. Circa il 12% dei genitori ha riferito di aver minacciato i propri figli di darli via;

... solo per una piccola parte dei genitori le forme di violenza fisica fanno parte della pratica educativa quotidiana. Tra il 6 e l'11% dei genitori ha dichiarato di aver usato regolarmente punizioni corporali nell'educazione. Secondo stime dello studio, in Svizzera fino a 130000 bambini sono regolarmente vittime di violenza fisica da parte dei genitori. Dal 1990 è diminuita soprattutto la percentuale di genitori più giovani, che hanno riferito più frequentemente dell'uso della violenza.

⁴ Schöbi et al. (2017, pag. 121)

⁵ Schöbi et al. Zusammenfassung Studienergebnisse (2017, pag. 2)

Il primo studio Optimus del 2012 comprendeva un sondaggio in Svizzera tra gli scolari del nono anno sulle loro esperienze di molestie sessuali. I risultati dello studio hanno mostrato che le esperienze di violenza in caso di violenza sessuale differisce in modo significativo a seconda del sesso e che l'8% dei ragazzi e il 22% delle ragazze ha dichiarato di aver subito violenza sessuale con contatto fisico.⁶

Il terzo studio Optimus del 2018 ha mostrato che in Svizzera circa il 2-3,3% di tutti i minori che vivono in Svizzera entrano ogni anno in contatto con un'organizzazione specializzata della protezione dell'infanzia a causa di minacce per il bene dei minori; si tratta di 30 000-50 000 bambini all'anno,⁷ e si può supporre che il numero di casi non denunciati sia notevolmente più alto. In questo studio i casi più frequenti riscontrati sono stati quelli di trascuratezza (22,4%); un po' meno frequenti sono stati i maltrattamenti fisici (20,2%), psicologici (19,3%) e la violenza assistita (18,7%); e nel 15,2% dei casi si è trattato di abuso sessuale.

Fattori di rischio e di protezione e resilienza

Fattori di rischio

Come indicato nel capitolo 1, una minaccia per il bene del minore può sussistere anche in presenza di una grave possibilità di limitazione. In una valutazione della minaccia, quindi, non ci si concentra solo su una minaccia già manifesta,⁸ bensì avviene anche una prognosi nell'ambito di una valutazione della minaccia. Per effettuare una prognosi di questo tipo, è imprescindibile attingere alle conoscenze scientifiche dei fattori di rischio. Un fattore di rischio è una caratteristica che, in determinate condizioni di base, è correlata a una probabilità statisticamente maggiore che si verifichi un evento valutato negativamente. Un concreto fattore di rischio sarebbe, ad es., la dipendenza da alcol (caratteristica) di una madre, che in determinate condizioni di base (ad es. assistenza di un neonato) è associata a una probabilità statisticamente maggiore che si verifichi un evento valutato negativamente (ad es. trascuratezza).⁹

Nella parte pratica (capitolo 4) trovate informazioni sulla valutazione del rischio (capitolo 4.5) e un elenco dei fattori di rischio (capitolo 4.4).

⁶ Averdijk et al. (2012, pag. 7)

⁷ Optimus Studie Schweiz (2018, pag. 20ff)

⁸ A volte si usa anche il termine «violazione del bene del minore»

⁹ Kindler (2011, pag. 3)

Fattori di protezione


Alcuni bambini si sviluppano in modo sano nonostante le condizioni di vita avverse. È importante conoscere i fattori che promuovono uno sviluppo così sano di un bambino nonostante queste condizioni sfavorevoli. Da un lato, questi fattori di protezione sono presi in considerazione nella valutazione complessiva di una minaccia. D'altro canto, il rafforzamento di questi fattori di protezione può ridurre l'entità dei disturbi e delle anomalie dello sviluppo o addirittura impedirne il verificarsi.

I fattori di protezione hanno effetti protettivi per quanto riguarda lo sviluppo dei bambini in condizioni di vita altrimenti piuttosto sfavorevoli. Un fattore di protezione riduce o elimina l'effetto di rischio. In assenza di fattori di protezione l'effetto di rischio ha pienamente effetto.¹⁰ Una panoramica dei fattori di protezione si trova nella parte pratica (capitolo 4.3).

Interazione tra fattori di protezione e di rischio

Sia nei fattori di rischio che in quelli di protezione si può distinguere tra fattori legati ai bambini e fattori ambientali.¹¹ I fattori di rischio sono dei carichi, mentre i fattori di protezione sono le risorse. I fattori di rischio e di protezione si influenzano a vicenda. La presenza di importanti fattori di protezione, come menzionato nel capitolo 2, può quindi mitigare l'effetto dei fattori di rischio. Al contrario, i fattori di rischio esistenti attenuano l'effetto dei fattori di protezione. La seguente illustrazione **1** mostra graficamente le interazioni tra fattori di protezione e di rischio. Informazioni più dettagliate sulla valutazione dei fattori di rischio e di protezione si trovano nei capitoli 4.3, 4.4 e 4.5.

1 Interazioni tra fattori di protezione e di rischio¹²



¹⁰ Bengel et al. (2009, pag. 23)

¹¹ Deegener et al. (2006, pag. 23)

¹² Rappresentazione leggermente semplificata da Deegener et al. (2006, pag. 23)

Resilienza

Alcuni bambini possono svilupparsi in modo sano nonostante le difficili condizioni di vita, cioè nonostante i fattori di rischio esistenti. Si dimostrano resilienti. Per resilienza si intende la resistenza psicologica dei bambini nonostante le condizioni di vita che mettono a dura prova il loro sviluppo. Un bambino resiliente riesce a ridurre l'effetto dei rischi di sviluppo e allo stesso tempo acquisisce o mantiene le capacità che incentivano il superamento di problemi.¹³ I fattori di protezione¹⁴ attenuano l'effetto di questi rischi. In modo corrispondente, i fattori di rischio e di protezione svolgono un ruolo centrale nello

sviluppo della resilienza. Questi possono essere suddivisi in fattori relativi ai bambini e all'ambiente. La resilienza non viene nemmeno acquisita ed è quindi disponibile per sempre. È piuttosto il risultato di un processo dinamico tra il bambino e il suo ambiente, che avviene in una situazione specifica e in un momento specifico.¹⁵

La qualità del rapporto genitore-figlio nella prima infanzia e la sicurezza emotiva e l'affidabilità vissuta durante questo periodo sono considerate una base importante su cui si sviluppa la capacità di superare i carichi.¹⁶

¹³ Cfr. Wustmann (2005, pag. 204); Laucht (2012, pag. 112)

¹⁴ I fattori di protezione sono chiamati anche fattori protettivi. Al posto di fattori di protezione, a volte si usa il termine «fattori di resilienza», e alcuni specialisti distinguono anche tra fattori di protezione e fattori di resilienza. Gli aspetti relativi all'ambiente sono indicati come fattori di rischio e di protezione e gli aspetti personali come fattori di resilienza. Cfr. Wustmann (2005, pag. 201)

¹⁵ Sull'uso differente della resilienza come proprietà o come processo cfr. Reinelt et al. (2016, pag. 190); sull'interazione tra bambino e ambiente vedi Wustmann (2005, pag. 193f).

¹⁶ Cfr. Laucht (2012, pag. 114)

3. Basi giuridiche e il sistema della protezione dell'infanzia in Svizzera

Quadro

Uno dei compiti elementari dei genitori è quello di occuparsi dell'educazione dei propri figli e di provvedere al loro bene in modo completo. L'intervento dello Stato entra in gioco solo se i genitori non si assumono o non si assumono sufficientemente la loro responsabilità e il bene del bambino ne è minacciato.

Tra le numerose disposizioni del diritto federale e cantonale che servono a promuovere uno sviluppo ottimale e a proteggere i minori dalle minacce, quelle relative alla **protezione dei bambini nel diritto civile** sono probabilmente le più note. Esse descrivono i presupposti per l'intervento dello Stato in materia di diritti dei genitori e definiscono una serie di misure volte a impedire e porre rimedio alle minacce. Inoltre, i servizi forniti da un gran numero di centri di consulenza contribuiscono in modo significativo alla realizzazione della protezione e della prevenzione. Per questo settore della **protezione facoltativa dei bambini** è caratteristico il fatto che offra la possibilità di ottenere sostegno e consulenza da istituzioni private e/o pubbliche per quanto riguarda la promozione dei minori e il sostegno ai genitori nell'adempimento

dei loro compiti di assistenza ed educativi. Grazie alla varietà delle offerte (a seconda dell'età del bambino, della richiesta o del problema, nei singoli casi possono essere prese in considerazione un servizio di consulenza per madre e padre, un centro specializzato per la consulenza ai giovani e alle famiglie, un servizio sociale, la consulenza educativa, il servizio psichiatrico per bambini e giovani e altri enti), le misure ufficiali di protezione dei minori possono spesso essere evitate se queste offerte vengono usate in tempo. Le parole chiave protezione ed educazione caratterizzano poi la **protezione dei bambini nel diritto penale**. Il termine «protezione» si ricollega alla terminologia del Codice civile (CC), perché anche in questo caso si tratta di promuovere uno sviluppo prospero e di sostenere lo sviluppo personale e professionale. Sono poi al servizio della protezione dei bambini e degli adolescenti diversi accordi internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che sancisce importanti principi come la protezione contro i maltrattamenti fisici e psicologici, lo sfruttamento sessuale e di altro tipo e la trascuratezza. Come parte della **protezione internazionale dell'infanzia** con numerosi trattati che sono in vigore per la Svizzera, la Convenzione dell'Aia

sulla protezione dei minori del 1996 riveste un'importanza centrale nei casi transfrontalieri per quanto riguarda la competenza dei tribunali o delle autorità svizzere, il diritto applicabile e la questione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni straniere.

Una selezione dei settori sopra menzionati è trattata più dettagliatamente qui di seguito.

Protezione dei bambini nel diritto civile

La legislazione svizzera si basa sul principio che i genitori sono i primi responsabili del benessere dei loro figli. Dovrebbero creare un contesto in cui i loro figli possano svilupparsi in modo ottimale, dal punto di vista fisico, mentale, psicologico o sociale. La competenza dell'autorità parentale, così come definita dal Codice civile svizzero, conferisce ai genitori il potere, ma anche il dovere, di prendere le decisioni necessarie per il bambino, di educarlo, di rappresentarlo e di gestirne il patrimonio. Solo se questo incarico completo non viene

adempito, o viene adempito in modo insufficiente dai genitori e ciò comporta una minaccia per il bene del minore, lo Stato deve intervenire in modo adeguato. Si deve partire da una minaccia per il bene del minore (cfr. capitolo 1) non appena le circostanze indicano che si prevede una seria possibilità che il bene fisico, morale, mentale o psicologico del bambino possa essere limitato.¹ Contrariamente a quanto si pensa comunemente, l'autorità di protezione dei minori non può e non deve quindi diventare attiva solo quando la limitazione si è già concretizzata. Se indicato, deve quindi intervenire anche preventivamente. Inoltre, è irrilevante quali siano le cause della minaccia per il bene del minore. Oltre all'autorità di protezione dei minori, che è responsabile di ordinare le misure, altri attori importanti sono gli specialisti interni o esterni che sono responsabili delle investigazioni. Un ruolo centrale è poi svolto dal personale di supporto che attua le misure. Nella protezione dell'infanzia nel diritto civile devono essere osservati i seguenti principi.

¹ Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, N 27.14

Sussidiarietà

Le misure di protezione dei minori vengono adottate solo se i genitori stessi non sono in grado di porre rimedio alla situazione nel caso in cui il bene del minore è minacciato.

Indipendenza di colpa

Le misure di protezione dei minori non presuppongono nessuna colpa dei genitori.

Complementarietà

Ordinando misure di protezione dei minori, le capacità esistenti e la responsabilità dei genitori non dovrebbero essere soppresse, ma piuttosto integrate, se ciò si riveli necessario.

Proporzionalità

Qualsiasi intervento nelle competenze dei genitori deve essere necessario e appropriato per l'impedimento o l'attenuazione della minaccia identificata. Deve essere adattato al grado della minaccia e quindi non deve essere né più forte né più debole del necessario.

Per quanto riguarda la **giurisdizione locale**, le misure di protezione dei bambini nel diritto civile sono di norma ordinate dall'autorità di protezione dei minori del luogo di residenza del minore (art. 315 cpv. 1 CC). Se il bambino vive con i genitori affiliati o comunque al di fuori della comunità domestica dei genitori, o in caso di pericolo imminente, sono allora competenti anche le autorità del luogo in cui il bambino sog-

giorna (art. 315 cpv. 2 CC). La giurisdizione locale nel **luogo di residenza** e nel **luogo di soggiorno** sono giuridicamente equivalente. Dovrebbe intervenire l'autorità con la quale la situazione è più strettamente connessa e che si trova in una posizione migliore per adottare le misure necessarie.

Per quanto riguarda la **competenza per materia**, va osservato quanto segue: se il tribunale competente per il divorzio o per la tutela della comunità coniugale deve determinare il rapporto dei genitori con i figli, esso (e non l'autorità di protezione dei minori) adotta anche le misure necessarie per la tutela dei minori (art. 315a cpv. 1 CC). Tuttavia, anche in questo caso, l'**applicazione** delle misure di protezione dei minori (compresa la nomina di un curatore) rimane di competenza dell'autorità di protezione dei minori.

Il CC contiene negli articoli da 307 a 312 un catalogo di misure che interferiscono con le competenze parentali in misura diversa nel senso di una gradualità. Queste misure sono descritte di seguito.

Le misure in sintesi

Misure opportune (art. 307 CC)

Sulla base di una formulazione generale e aperta dell'art. 307 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione dei minori può ordinare le misure che ritiene opportune per scongiurare la minaccia al bene del bambino. Ad es., può dare, come ordine diretto, il consenso al

trattamento medico del bambino al posto dei genitori o affidare a una terza persona compiti individuali. Inoltre, l'art. 307 cpv. 3 CC prevede misure individuali concrete (ammonimento, istruzioni, designazione di una persona o di un ente idoneo che abbia diritto di controllo e informazione), che devono essere intese come esempi nel contesto dell'elenco non esaustivo.

Lo scopo dell'**ammonimento** è quello di ricordare ai responsabili dell'educazione o al bambino in generale i loro rispettivi doveri. Se l'ammonimento è rivolto ai genitori o ai genitori affilianti, questi devono essere in grado e disposti a educare il bambino. Contrariamente all'ammonimento, le **istruzioni** sono ordini vincolanti con cui le persone interessate sono esortate a fare, astenersi dal compiere o tollerare una determinata azione. L'autorità deve poter presumere che i destinatari siano soggettivamente e oggettivamente in grado di seguire un'istruzione. Sebbene la loro efficacia sia spesso considerata discutibile nella pratica, le istruzioni dovrebbero essere considerate più che altro caso per caso come una possibilità di intervento a bassa soglia prima di ordinare una misura al livello successivo. Tuttavia, le istruzioni possono essere utilizzate in modo promettente solo se il loro contenuto e la loro metodologia sono ben adattati alla rispettiva indicazione e se l'autorità di protezione dei minori è in grado di garantire operativamente che il rispetto della richiesta sia controllato o imposto. La designazione

di una persona o di un ente idonei a cui fornire controllo o informazioni è detta anche **supervisione educativa**. Lo scopo è di costruire un contatto tra i genitori o il bambino da un lato e l'ente o la persona designata dall'altro, in vista di uno scambio. In questo modo, la cura e l'educazione del bambino dovrebbero essere soggette a una continua consulenza e supervisione.

Curatela (art. 308 CC)

Dal punto di vista statistico, la curatela è di gran lunga la misura di protezione dei minori nel diritto civile più comune. Con le sue sottovarianti e le possibilità di combinazioni, fornisce un insieme differenziato di strumenti che consentono interventi su misura.

Nell'ambito della cosiddetta **curatela educativa** (art. 308 cpv. 1 CC), il curatore è incaricato di sostenere i genitori con consigli e aiuti. Il curatore deve intervenire attivamente nel lavoro educativo, dare consigli ai genitori o, se necessario, dare direttive. Tuttavia, la curatela educativa in questa forma non comporta una limitazione delle competenze dei genitori. Se al curatore sono assegnati **ulteriori poteri specifici**, l'art. 308 cpv. 2 CC ne costituisce la base giuridica. Lì sono citate la rappresentanza del bambino per l'accertamento della paternità per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. A seconda della situazione, sono ipotizzabili anche altri poteri, ad es. per garantire che

il bambino abbia una visita medica necessaria o per prendere decisioni nel contesto della scuola e dell'istruzione. Anche nella forma combinata (articolo 308, cpv. 1 e 2 CC), la curatela non comporta alcuna limitazione formale dell'autorità parentale. Nell'ambito dei compiti assegnatigli ai sensi del cpv. 2, il curatore ha piuttosto un potere di rappresentanza (parallelo) che compete con quello dei genitori. Se, tuttavia, risulta opportuno rafforzare la posizione del curatore, ad es. perché i genitori non hanno la necessaria disponibilità a collaborare, la loro **autorità parentale può essere limitata** (art. 308 cpv. 3 CC), e precisamente nella misura dei compiti assegnati al curatore. In questo modo, con il solo potere di rappresentanza del curatore, si può garantire che gli atti di rappresentanza del curatore non possano (più) essere compromessi dai genitori.

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC)

Con questa misura si priva i genitori di una parte molto importante della loro cura parentale, ovvero il diritto di determinare il luogo di dimora del loro figlio, cioè di decidere autonomamente dove e con chi il figlio debba vivere, se con loro nella casa paterna, da parenti, in una famiglia affiliante, in un collegio, ecc. Come conseguenza di questa misura, la competenza sopra descritta viene trasferita all'autorità di protezione dei minori, che è quindi responsabile anche della sistemazione

adeguata (collocamento). In quanto intervento massiccio nella vita familiare e privata, la misura è soggetta a severe condizioni ai sensi dell'art. 310 CC.

La **variante di base** (art. 310 cpv. 1 CC) presuppone espressamente che la minaccia del bambino non possa essere contrastata se non attraverso una sistemazione esterna. Prima di tutto, dovrebbero essere qui considerate tutte le forme di maltrattamento e le altre situazioni in cui si possono manifestare deficit di competenza educativa (ad es. sovraccarichi, malattie, difficoltà nella vita di coppia, ecc). Come indicazione per la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora sono prese in considerazione ulteriori situazioni problematiche che possono verificarsi nel bambino, siano esse dovute a disabilità, delinquenza, comportamenti dissociativi, uso di sostanze che danno assuefazione o altre forme di autolesionismo.

L'autorità di protezione dei minori, **ad istanza dei genitori o del figlio**, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti (art. 310 cpv. 2 CC). Tuttavia, ciò richiede un massiccio disturbo nel rapporto tra genitori e figlio. La maggior parte dei casi di applicazione si riferisce a situazioni di stress tra genitori e adolescenti.

Una terza variante è disponibile con il cosiddetto **divieto di ripresa**. Con una decisione ai sensi dell'art. 310 cpv. 3 CC, l'autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato. In altre parole, il divieto di ripresa può essere utilizzato per contrastare situazioni in cui i genitori, in virtù del loro diritto di determinare il luogo di dimora, avrebbero in linea di principio la possibilità giuridica di porre fine a un collocamento presso un terzo, ma la ripresa del bambino costituirebbe una minaccia per il bambino. La misura presuppone che il bambino sia stato affidato a un terzo per «molto tempo». Questo criterio può essere definito solo caso per caso, perché l'esperienza dimostra che i bambini hanno un concetto di tempo molto differente. Più sono giovani, più velocemente costruiscono nuove relazioni nel luogo di assistenza. Se vengono ritirati al momento sbagliato o senza la necessaria preparazione, devono essere protetti.

Privazione dell'autorità parentale (art. 311 e art. 312 CC)

Questa misura di protezione dei minori si trova alla fine della scala e consiste nella privazione integrale dell'autorità parentale. L'intervento viene preso in considerazione solo se altre misure non sono state efficaci o devono essere classificate come insufficienti fin dall'inizio. Se si considera

che la legge consente interventi ufficiali su misura combinabili (art. 307, 308 e 310 possono essere applicati contemporaneamente), qui si deve quindi applicare un criterio molto severo. Il presupposto è che i genitori si dimostrino obiettivamente incapaci di esercitare debitamente l'autorità parentale a causa di «inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o simili motivi» (art. 311 cpv. 1 n. 1 CC). Sono compresi anche i casi in cui non si sono occupati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC). La privazione può essere pronunciata nei confronti di uno di più figli. Se viene estesa a tutti i figli dei genitori interessati, vale anche per i figli nati in seguito, salvo esplicita disposizione contraria. Quando l'autorità parentale sia tolta a entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore (art. 311 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 327a CC).

Due costellazioni speciali permettono all'autorità di protezione dei minori una privazione con il consenso dei genitori: da un lato, i genitori possono chiedere di essere liberati dall'autorità parentale per motivi gravi. Sono ipotizzabili situazioni in cui un intervento ufficiale nel quadro dell'art. 311 CC sarebbe giustificato, ma i genitori hanno le necessarie conoscenze e richiedono di propria iniziativa l'aiuto delle autorità (art. 312 n. 1 CC). Un secondo gruppo di casi comprende i bambini i cui genitori abbiano dato il consenso a un'a-

dozione da parte di terzi non designati (art. 312 n. 2 CC). Anche in questi casi deve essere stabilita una tutela.

Diritti e obblighi di avviso,² protezione dei dati

L'autorità di protezione dei minori deve, in linea di principio, agire d'ufficio (cioè anche senza richiesta formale) in caso di minacce per il bene del minore. Di norma, tuttavia, per venire a conoscenza se il bene di un minore potrebbe essere minacciato dipende dalle informazioni esterne. In questo contesto, occorre distinguere tra diritti e obblighi di avviso. In genere, è valido un diritto generale di avviso. Chiunque può denunciare all'autorità di protezione dei minori «se l'integrità fisica, psicologica o sessuale di un minore appare minacciata» (art. 314c cpv. 1 CC). Con questa formulazione è chiarito che la persona che effettua l'avviso non deve dimostrare la possibile minaccia. Inoltre, è indiscutibile che un avviso può essere fatto anche preventivamente, cioè prima che si sia verificato un danno.

Dal diritto generale di avviso risulta che la persona che effettua l'avviso divulgando informazioni non viola la protezione dei dati.³ Se la persona che effettua l'avviso è vincolata dal segreto professionale ai sensi del Codice penale (art. 321 CP), il suo diritto di avviso è limitato ai casi in cui l'avviso è nell'interesse del minore (art. 314c cpv. 2 CC). Questa disposizione concede a tutti i titolari di un segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 CP la possibilità, in singoli casi, dopo aver ponderato gli interessi in gioco, di ottenere l'accesso all'autorità di protezione dei minori senza essere preventivamente esonerati dall'obbligo del segreto (tale esonero sarebbe ottenuto con il consenso dell'interessato o con una decisione dell'autorità superiore o dell'organo di controllo). L'opzione sopra descritta si applica solo ai titolari del segreto professionale, ma non ai loro ausiliari, che devono necessariamente essere liberati se desiderano contattare con un avviso l'autorità di protezione dei minori.

² Cfr. per una presentazione completa: portale informativo per la procedura d'avviso di Protezione dell'infanzia Svizzera, disponibile su www.kinder-schutz.ch/it/sospetto-di-minaccia.html

³ Con riserva per gli avvisi che vengono effettuati contro la migliore conoscenza e devono quindi essere classificati come illegali

Ai sensi di un rafforzamento del diritto generale di avviso, l'art. 314d cpv. 1 CC prevede poi diversi obblighi di avviso: tale obbligo riguarda inizialmente tutte le persone che apprendono di una minaccia per il bene di un minore nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, nella misura in cui «non possono rimediare nell'ambito delle loro attività» (art. 314d, cpv 1, n. 2 CC). Il termine «attività ufficiale» va inteso in questo contesto in senso molto ampio. Esso comprende tutti coloro che esercitano i poteri nel diritto pubblico, anche se non sono in rapporto di lavoro con la collettività. Di conseguenza, anche i privati o le istituzioni al di fuori della pubblica amministrazione sono ammissibili come titolari di funzioni ufficiali. L'obbligo di avviso ha la precedenza sul segreto d'ufficio: poiché la legge obbliga i titolari del segreto d'ufficio a segnalare qualsiasi minaccia per il bene del bambino, chi effettua l'avviso non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi violazione del segreto d'ufficio. Non necessitano nemmeno di ottenere in anticipo l'esonero dall'obbligo del segreto d'ufficio.

Inoltre, l'obbligo di avviso vale anche per i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell'accudimento, dell'educazione, della formazione,

della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni (art. 314d cpv. 1 n. 1 CC). Tra questi vi sono allenatori sportivi professionisti, insegnanti di musica professionisti, collaboratori di asili nido o centri di assistenza diurna organizzati privatamente, baby sitter professioniste e responsabili di gruppi di gioco o insegnanti al di fuori del mandato educativo pubblico. Anche per i professionisti sopra citati vale l'obbligo di avviso a condizione che non siano in grado di rimediare alla minaccia per il bene del minore nell'ambito del loro lavoro.

Gli obblighi di avviso spiegati possono essere adempiuti anche attraverso un avviso al proprio superiore (art. 314d cpv. 2 CC). Va inoltre osservato che i tutori e i curatori sono soggetti a uno speciale obbligo di avviso (art. 414 CC) e che i cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso sulla base dell'art. 314d cpv. 3 CC.

Protezione dei bambini nel diritto penale

Oltre alle disposizioni che puniscono il maltrattamento fisico⁴ e psicologico⁵, indipendentemente dall'età della vittima, vari reati previsti dal **diritto penale per gli adulti** mirano specificamente a proteggere i minori, in particolare per quanto riguarda la loro integrità sessuale e il loro sviluppo.⁶ Va inoltre menzionato l'art. 219 CP che, sotto il titolo «Dei crimini o dei delitti contro la famiglia», punisce chiunque violi o trascuri il proprio dovere di assistenza o di educazione nei confronti di un minore, minacciando così il suo sviluppo fisico o mentale. La disposizione non riguarda solo i genitori, bensì tutte le persone che hanno compiti di assistenza e di educazione nei confronti di una persona di età inferiore ai 18 anni (ad es. genitori affilanti, baby sitter, personale di asili nido e asilo infantile, insegnanti, dirigenti scolastici, tutori e curatori).

Un'altra prospettiva è perseguita dal **diritto penale minorile**: (DPMIn) riguarda i bambini e i giovani punibili dalla legge tra i 10 e i 18 anni. La loro minaccia deve essere contrastata con misure educative

e terapeutiche specifiche, che in singoli casi possono essere combinate con una punizione. Le misure e le punizioni devono mostrare ai giovani i loro limiti e fare appello alla loro volontà e capacità di cambiare il loro comportamento. Le condizioni di vita e di educazione individuali e lo sviluppo della personalità devono essere oggetto di particolare attenzione durante la chiarificazione. Dovrebbe mostrare in ogni singolo caso se c'è uno sviluppo disfunzionale personale o educativo che richiede una misura educativa o terapeutica, o se è appropriata una punizione.

Nell'art. 20 DPMIn sono stabilite le regole per la **collaborazione** tra il diritto civile e le autorità penali minorili con l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento degli interventi ufficiali di protezione dei minori.

⁴ Art. 111 ss., 122 ss. DPMIn (che dal 1° luglio 2012 include esplicitamente le mutilazioni genitali femminili, art. 124 DPMIn)

⁵ Art. 180 ss. DPMIn

⁶ Art. 187 ss. DPMIn

Panoramica delle misure protettive del diritto penale minorile

Sorveglianza (art. 12 DPMin)

Questa misura corrisponde alla sorveglianza nel diritto civile ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC. Si tratta di una misura ambulatoriale, in cui il sistema educativo esistente deve essere influenzato per mezzo di una consulenza di controllo o di guida. La sorveglianza può essere affidata a un ente (ad es. un servizio sociale) o a una persona. L'autorità parentale in questo non viene limitata. Tuttavia, l'autorità giudicante può dare istruzioni ai genitori.

Sostegno esterno (art. 13 DPMin)

Questa misura corrisponde alla curatela nel diritto civile ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 CC ed entra in vigore se la sorveglianza non è sufficiente. Una singola persona sostiene i genitori nel loro compito educativo e assiste personalmente i minori. I genitori sono obbligati a collaborare con la persona incaricata del sostegno. L'autorità giudicante può conferire alla persona incaricata del sostegno esterno determinati poteri per quanto concerne l'educazione, il trattamento e la formazione del minore e limitare di conseguenza l'autorità parentale. (analogamente all'art. 308 cpv. 2 e 3 CC).

Trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin)

Il motivo di questa misura può essere una turba psichica, un'alterazione nello sviluppo della personalità o una dipendenza da droghe (o qualsiasi altra dipendenza, ad es. la dipendenza da gioco d'azzardo). La turba da trattare deve essere correlata alla delinquenza. Il trattamento ambulatoriale può essere combinato con la sorveglianza, il sostegno esterno, ma anche con il collocamento in un istituto educativo.

Collocamento (art. 15 e 16 DPMin)

Ciò significa che i minori vengono allontanati dal loro ambiente precedente e collocati al di fuori di esso. Le opzioni possibili sono le famiglie affidatarie, comunità abitative o istituti educativi o di cura. Sono determinanti per la scelta del luogo di collocamento le esigenze della persona da collocare e la relativa idoneità del luogo di cura.

Il collocamento in un istituto chiuso presuppone una perizia medica o psicologica e viene preso in considerazione solo se è indispensabile per la protezione personale o il trattamento della turba psichica del minore o se si rende necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi.

Panoramica delle pene del diritto penale minorile

Come opzioni di punizione a disposizione dell'autorità giudicante ci sono l'ammnistione (art. 22 DPMin), la prestazione personale (art. 23 DPMin), la multa (art. 24 DPMin) e la privazione della libertà (art. 25 DPMin). In determinate situazioni, in base all'art. 21 DPMin, si può prescindere da una punizione, ad es. se la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso, se la colpa del minore e le conseguenze

del fatto sono minime (casi di lieve entità). L'impunità è anche concepibile se il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto (ad es. se è stato gravemente ferito) o se il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, dal responsabile dell'educazione, o da terzi.

Parte II

Guida pratica

4.	Riconoscere le minacce per il bene del minore	36
4.1	Valutare la necessità di aiuto d'urgenza	38
4.2	Identificare gli indizi per un'esistente minaccia del bambino	40
4.3	Riconoscere i fattori di protezione	42
4.4	Riconoscere i fattori di rischio	43
4.5	Effettuare una valutazione del rischio	45
4.6	Pianificare ulteriori procedure	48
5.	Ulteriori indicazioni per la procedura pratica	55

4. Riconoscere le minacce per il bene del minore

Il presente capitolo ha lo scopo di aiutarvi a determinare se è indicato un avviso all'autorità di protezione dei minori. È responsabilità dell'autorità di protezione dei minori chiarire se esiste una considerevole minaccia per il bene del minore e, in caso affermativo, quali misure di protezione e assistenza sono necessarie per evitarla. Se l'autorità di protezione dei minori viene a conoscenza di una possibile minaccia per un bambino, effettua essa stessa un chiarimento o incarica un ente esterno di farlo. Il termine «chiarimento» in questa guida si riferisce a un'analisi vincolante e completa e a una valutazione della situazione di vita del bambino e della sua famiglia, che viene effettuata per conto dell'autorità di protezione dei minori e serve come base per le sue decisioni. Se presentate un avviso all'autorità di protezione dei minori e

avete informazioni sulle risorse del bambino o dei genitori, sullo stile educativo dei genitori o sulla loro capacità di educare il bambino, nonché sulla disponibilità dei genitori a collaborare e a fare dei cambiamenti, queste informazioni sono utili per l'autorità di protezione dei minori. Tuttavia, se non siete incaricati del chiarimento di un avviso, di solito non è vostra responsabilità raccogliere queste informazioni. È sensata una chiara distinzione tra consulenza consensuale/volontaria e il chiarimento¹ di un avviso su incarico dell'autorità di protezione dei minori. Ciò provvede alla trasparenza, soprattutto nei confronti dei genitori e del bambino. Dovete quindi tenere sempre presente quale sia il vostro incarico nella situazione specifica e coordinare la vostra azione di conseguenza.

¹ Per il chiarimento del bene del minore su incarico dell'autorità di protezione dei minori, lo strumento di chiarimento per il bene del minore di Berna e Lucerna fornisce un aiuto completo (cfr. Hauri et al., in stampa; Hauri et al. [2018, pagg. 636-673]). In particolare, gli esempi di questo strumento offrono indicazioni

dettagliate per la valutazione del bene del minore, che possono essere utili anche per altri compiti di valutazione. Il manuale per la valutazione dialogica sistematica del bene del minore offre informazioni utili su atteggiamenti e approcci per una valutazione commissionata dall'APMA (cfr. Biesel et al. [2017]).

Note generali su come procedere

Di seguito sono riportate alcune note generali su come procedere in caso di (sospetta) minaccia per il bene dei minori.

- Discutete il caso nel team e con i vostri superiori, tenete conto delle obiezioni critiche dei vostri colleghi.
- La decisione pro o contro la presentazione di un avviso all'autorità di protezione dei minori deve essere presa secondo il principio dei quattro occhi, cioè non da voi soli.
- Approfittate di eventuali offerte di servizi specializzati per la discussione anonima di casi per specialisti, come ad es. la protezione dei bambini fil rouge (BE), i gruppi regionali di protezione dell'infanzia (ZH) o i servizi specializzati cantonali di protezione dell'infanzia.
- Dopo un certo periodo di tempo, ripetere la valutazione della possibile minaccia per il bene del minore.
- Chiarite le procedure interne e le responsabilità all'interno della vostra istituzione (chi decide la presentazione di un avviso, chi la firma, ecc.).

La guida è un aiuto all'orientamento, non deve essere applicata in modo rigido. Potete leggerla da soli o usarla come base per la discussione di un caso in un team o con i superiori. La guida vi conduce per fasi attraverso il processo di decidere se è presente una minaccia per il bene del minore e, in caso affermativo, quale ulteriore procedura sia appropriata.

Si propongono i seguenti passi:

1. Valutare la necessità di aiuto d'urgenza (capitolo 4.1)
2. Identificare gli indizi per un'esistente minaccia del bambino (capitolo 4.2)
3. Riconoscere i fattori di protezione (capitolo 4.3)
4. Riconoscere i fattori di rischio (capitolo 4.4)
5. Effettuare una valutazione del rischio (capitolo 4.5)
6. Pianificare ulteriori procedure (capitolo 4.6)

4.1 Valutare la necessità di aiuto d'urgenza

Il bambino ha bisogno di aiuto d'urgenza?

In che misura il bambino nell'ambiente attuale è protetto da una considerevole minaccia almeno fino al prossimo contatto?

Le seguenti informazioni¹ possono indicare che è necessario agire immediatamente per proteggere il bambino da una minaccia considerevole:

- ci sono chiari indizi che il bambino è attualmente oggetto di gravi maltrattamenti fisici o di abuso sessuale o che ciò avverrà nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
- ci sono chiari indizi che il bambino in questo momento o nelle ore o nei giorni successivi è a rischio di vita e di incolumità fisica a causa della trascuratezza.

➤ Altre indizi sono:

- ci sono chiari indizi che il bambino si auto-minaccerà gravemente o si suiciderà.
- una persona che si prende cura del bambino si rifiuta di permettere a voi o a un altro specialista di vedere il bambino, o non si sa dove si trovi, o ci sono indizi che il bambino sarà portato in un luogo sconosciuto nei prossimi giorni.
- una persona che si prende cura del bambino rifiuta al bambino l'accesso all'appartamento o alla casa.
- il bambino si rifiuta di andare a casa e non è fornita un'altra assistenza.

¹ Cfr. Hauri et al., in stampa; Hauri et al. (2018, pagg. 636-673)

Se c'è la necessità di aiuto d'emergenza, di regola si tratta di un'emergenza alla quale si deve rispondere immediatamente o entro poche ore o giorni. Come aiuto d'emergenza può essere opportuna la forma di un ricovero temporaneo in una clinica pediatrica (ev. tramite ricovero d'urgenza) e il contatto con il gruppo di protezione dell'infanzia di una clinica pediatrica o di un ricovero stazionario temporaneo del bambino in un centro di ricovero d'urgenza (ad es. gruppo di ricovero d'urgenza per bambini o adolescenti).

Il ricovero stazionario contro la volontà del minore o dei genitori (o del genitore con diritto esclusivo di determinare il luogo di residenza) richiede una decisione dell'autorità di protezione dei minori, del tribunale (nei casi matrimoniali), del tribunale dei minorenni (nei casi di delinquenza minorile) o, se indicato dal punto di vista medico, un'ordinanza del medico. Se necessario, l'autorità di protezione dei minori può istituire una misura provvisoria. In determinate situazioni, tuttavia, è possibile organizzare un aiuto d'emergenza anche nell'ambiente

privato del bambino (ad es., in caso di ricovero ospedaliero non pianificato da parte di uno dei genitori, il bambino, in accordo con i genitori, può essere collocato temporaneamente presso parenti idonei o una famiglia amica). La questione dell'avvio o meno di un aiuto d'urgenza è difficile da risolvere. Si consiglia di consultare uno specialista adatto, come l'autorità di protezione dei bambini o un medico d'emergenza.

Se non è necessario alcun aiuto d'emergenza, è utile rispondere alle domande nelle pagine seguenti.

4.2 Identificare gli indizi per un'esistente minaccia del bambino

Quali sono gli indizi per un'esistente minaccia del bambino?

Prendete nota per iscritto degli indizi che vedete per un'esistente minaccia del bambino (cfr. elenco seguente). Tenete separati i fatti, le spiegazioni e le interpretazioni. Le dichiarazioni del minore, ad es. in materia di abuso sessuale, devono essere registrate nella lingua originale, vale a dire, a seconda dei casi, anche in tedesco svizzero.

Se, sulla base di indizi, si giunge alla conclusione che il bene del bambino potrebbe essere minacciato al momento attuale, viene di solito consigliato un avviso all'autorità di protezione dei minori. Tuttavia, ci sono spesso singole informazioni che indicano una minaccia, ma voi non potete chiaramente presumere che ci sia una minaccia. In questi casi, andate oltre e rispondete alle prossime domande (capitoli 4.3, 4.4 e 4.5).

Non c'è, con poche eccezioni, quasi nessun singolo indizio che, da solo, indichi chiara-

mente una minaccia esistente per il bene del minore. Una minaccia per il bene del minore è quindi praticamente sempre il risultato di una valutazione complessiva.

Di seguito è riportato un elenco ² non esaustivo di indizi importanti che possono indicare una minaccia per il bene del minore. In presenza di indizi, non bisogna passare a conclusioni affrettate. In alcuni casi, questi indizi si verificano senza l'esistenza di azioni od omissioni di sorta da parte dei responsabili dell'educazione o di altre persone. Un ritardo nello sviluppo del linguaggio può anche essere dovuto alla disabilità congenita di un bambino e non deve essere necessariamente legato alla trascuratezza. Per maggiori informazioni sugli esiti fisici dei maltrattamenti di bambini, si veda il documento «Maltrattamento infantile – Protezione dell'infanzia. Guida alla diagnosi precoce e alle procedure nello studio medico»¹ pubblicato da Protezione dell'infanzia Svizzera.

¹ Protezione dell'infanzia Svizzera (edit. 2020), Ulrich Lips, Markus Wopmann, Andreas Jud, Roxanne Falta, 2ª edizione aggiornata

² Indizi per una possibile minaccia di un bambino²

Aspetto fisico del bambino

- > Denutrizione cronica o malnutrizione
- > Ferite continuamente non curate
- > Stanchezza cronica
- > Abbigliamento ripetutamente non adatto alle intemperie
- > Ematomi o fratture ossee che indicano un maltrattamento³
- > Ritardi nello sviluppo fisico e motorio

Aspetto cognitivo del bambino

- > Incapace di convertire il potenziale intellettuale, e da circa tre mesi, in risultati scolastici
- > Disturbi della percezione e della memoria
- > Disturbi di concentrazione
- > Ritardo nello sviluppo del linguaggio e dell'intelligenza
- > Reazione limitata agli stimoli ottici e acustici

Problemi comportamentali del bambino

- > Arriva ripetutamente in ritardo a scuola, non va a scuola, scappa da scuola o non torna a casa (inclusa l'assenza continuativa dalle strutture di assistenza diurna)

- > Scappa da casa
- > Difficoltà permanenti ad integrarsi socialmente in un gruppo di appartenenza, conflitti molto frequenti o frequenti sensazioni di non essere accettato
- > Reazioni depressive, apatia, tendenze suicide
- > Comportamento senza distanza, paura del contatto
- > Disturbi del sonno
- > Disturbi alimentari
- > Enuresi, defecazione
- > Autolesionismo, autominaccia
- > Violenza sessuale su altri bambini
- > Uso di sostanze psicoattive
- > Comportamento aggressivo
- > Comportamento delinquenziale
- Ulteriori indizi**
- > Condizioni abitative pericolose e/o protezione insufficiente contro i pericoli
- > Mancanza di sorveglianza e di assistenza
- > Assiste a violenza di coppia

Molte situazioni si trovano in una zona grigia in cui le condizioni di vita del bambino non sono buone, ma «buone abbastanza», cosicché i genitori possono essere motivati solo a ricorrere al sostegno volontario e non possono essere ordinate misure di assistenza e protezione vincolanti contro la volontà dei genitori nel quadro di misure di protezione dei minori nel diritto civile. In questa fase è importante riconoscere un lento peggioramento della situazione per il bambino e prendere le misure necessarie per proteggerlo in tempo

utile. Il modo più semplice per farlo è quello di controllare periodicamente la situazione e di chiedersi continuamente se il bene del bambino è minacciato. Se fornite aiuto, è importante verificare più volte se gli obiettivi definiti per il miglioramento della situazione del bambino sono stati raggiunti. In questo caso è particolarmente utile una discussione del caso con uno specialista esterno. Inoltre, dovrebbero essere esaurite tutte le possibilità di sostegno per il bambino e la sua famiglia che essi sono disposti ad utilizzare volontariamente.

² Salvo diversa indicazione, gli indizi sono tratti dalle seguenti fonti: Berlineinheitlicher Erfassungsbogen bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung, luglio 2010; Inversini (2012) e Protezione dell'infanzia Svizzera (edit. 2020).

³ Per informazioni dettagliate su ematomi e fratture ossee che possono indicare un maltrattamento fisico cfr. Protezione dell'infanzia Svizzera (edit. 2020).

4.3 Riconoscere i fattori di protezione

Quali fattori di protezione ci sono?

Tenete presente i fattori di protezione esistenti del bambino e della famiglia.

I fattori di protezione hanno un effetto protettivo sullo sviluppo del bambino in condizioni di vita altrimenti sfavorevoli (cfr. capitolo 2 «Fattori di rischio e di

protezione»). La presenza di fattori di protezione può attenuare l'effetto di una minaccia, ma di solito non è sufficiente a scongiurare una minaccia considerevole per il bene del minore, soprattutto se sono presenti molti fattori di rischio. I fattori di protezione sono anche risorse importanti per la progettazione dell'aiuto.

3 Panoramica dei fattori di protezione per un sano sviluppo dei bambini¹

Fattori di protezione nel bambino

- > Temperamento allegro²
- > Elevata autostima
- > Pronunciata regolazione delle emozioni / controllo degli impulsi³
- > Elevata aspettativa di autoefficacia⁴
- > Il bambino ha almeno un amico intimo (media infanzia/adolescenza)
- > Stretto rapporto emotivo positivo di un bambino con un genitore/una persona che se ne prende cura e che non è responsabile di maltrattamento/trascuratezza
- > Buoni risultati scolastici

Fattori di protezione nei genitori

- > Comportamento educativo positivo e sensibile, adeguato allo stadio di sviluppo e alla personalità del bambino
- > Conoscenze dei genitori sullo sviluppo del bambino
- > Alta costanza delle persone che si prendono cura
- > Elevata qualità del rapporto di coppia/matrimonio (modo costruttivo di risolvere i conflitti, rapporto armonioso)
- > Stabilità familiare
- > Pronunciato sostegno familiare dei genitori

¹ Afifi & MacMillan (2011); Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann (2009); Vanderbilt-Adriance & Shaw (2008)

² Esempi di un temperamento allegro: il bambino spesso reagisce positivamente e ride quando gli si parla; può essere facilmente calmato; ha un umore prevalentemente positivo; può focalizzare l'attenzione; non si distrae facilmente per la sua età (cfr. Möhler & Resch [2014, pag. 43])

³ Il bambino può gestire i propri sentimenti, comprese le frustrazioni, e comportarsi in modo appropriato (soprattutto media infanzia/adolescenza).

⁴ Una persona con un'elevata aspettativa di autoefficacia ha una certezza soggettiva di avere le capacità e la motivazione per poter svolgere un compito (cfr. Bierhoff [2002, pag. 201])

4.4 Riconoscere i fattori di rischio

Quali fattori di rischio ci sono per una minaccia per il bene del minore?

In un caso concreto di solito avete a disposizione solo informazioni parziali e non siete in grado di registrare tutti i fattori di rischio. Potete effettuare la valutazione con le informazioni in vostro possesso. Una valutazione completa del rischio è in un secondo momento il compito della persona incaricata di chiarire un eventuale avviso. Registrate per iscritto se e, in caso affermativo, quali fattori di rischio ritenete esistano in relazione alla famiglia o al bambino.

Nella protezione dei bambini, un fattore di rischio è una caratteristica associata a un'elevata probabilità statistica che in futuro ci sia una minaccia per il bene di un minore (cfr. capitolo 2 «Origine e frequenza di minacce per il bene del minore»). Di seguito è riportato un elenco⁴ di fattori di rischio per il maltrattamento fisico e psicologico e la trascuratezza.

4 Fattori di rischio per il maltrattamento fisico e psicologico e la trascuratezza¹

Fattori di rischio nel bambino

- > Disturbi del comportamento
- > Disturbi psicologici
- > Temperamento difficile
- > Deficit intellettivi
- > Malattia cronica, disabilità
- > Mancanza di una persona che si prenda cura costantemente con cui esista una stretta relazione positiva

Fattori di rischio nei genitori

- > Precedenti avvisi all'autorità di protezione dei minori o precedenti casi di minaccia, precedenti decessi o lesioni gravi in famiglia dovute a maltrattamenti/trascuratezza
- > Carichi a causa di risorse materiali insufficienti
- > Mancanza di sostegno sociale
- > Esperienze personali di trascuratezza/maltrattamento nell'infanzia
- > Violenza nel rapporto di coppia

- > Disturbi psicologici di un genitore (inclusa la dipendenza da sostanze che provocano assuefazione)
- > Pronunciata emotività negativa (facilmente innescabile, sentimenti intensi di tristezza, scoraggiamento o rabbia)
- > Pronunciati sentimenti di tensione, impotenza o richieste eccessive nei confronti dei compiti educativi
- > Elevata impulsività
- > Forte tendenza verso uno stile di superamento dei problemi che tende a evitarli
- > Percezione distorta del comportamento del bambino (ad es. l'interpretazione che il bambino che piange vuole far arrabbiare la madre o il padre)
- > Pronunciate aspettative irrealistiche nei confronti del bambino, empatia limitata con la situazione del bambino
- > Uso di forme drastiche di punizione
- > Idea fortemente distorta dei genitori della loro responsabilità
- > Autostima notevolmente ridotta

5 Ulteriori fattori di rischio per minacce per il bene del minore specifici per la prima infanzia²

Fattori di rischio specifici per la prima infanzia

Per i primi tre anni di vita, valgono anche i seguenti ulteriori fattori di rischio aggiuntivi come scientificamente consolidati:

- > mancanza di test di gravidanza e controlli pediatrici (controlli dello sviluppo, vaccinazioni)
- > madre minorenni
- > più di un bambino da accudire se la madre ha meno di 21 anni

- > gravidanza indesiderata
- > nel caso di famiglie monogenitoriali: l'assenza di una seconda persona adulta disponibile ad occuparsi del bambino
- > disturbo del legame
- > chiare difficoltà della persona principale di riferimento nell'accettare e nel prendersi cura del bambino
- > la persona principale di riferimento descrive una forte paura del futuro

¹ Black et al. (2001), Kindler (2006, capitolo 70) e Stith Liu et al. (2008). I seguenti fattori non sono adatti per valutare il rischio di abuso sessuale. I fattori di rischio per l'abuso sessuale (all'interno e all'esterno della famiglia) differiscono in parte da quelli per il maltrattamento fisico e psicologico e la trascuratezza. In particolare, le caratteristiche comportamentali del bambino sono meno rilevanti. Secondo un meta-studio completo, i fattori di rischio per l'abuso sessuale sono (Assink et al. [2019]):

- precedenti esperienze di maltrattamento sessuale, fisico o psicologico da parte del bambino e/o dei membri della famiglia
- più di sei cambi di residenza del bambino e della sua famiglia in passato

- caratteristiche dei genitori: violenza nel rapporto di coppia, problemi di relazione, disturbi psicologici di un genitore (inclusa la dipendenza da sostanze che provocano assuefazione), basso livello di istruzione dei genitori, isolamento sociale della famiglia o del bambino, genitore single che convive con il patrigno
- caratteristiche della relazione genitori-figlio: bassa qualità (compreso il basso attaccamento parentale), basso livello di cura e di affetto per il bambino da parte dei genitori, basse capacità genitoriali, iperprotezione
- caratteristiche del bambino: disabilità fisica o mentale del bambino, uso di droghe del bambino, delinquenza (violenta) del bambino, scarsa capacità sociale del bambino (compresa la timidezza), uso frequente di internet

² Cfr. Kindler, (2010, pag. 174f)

4.5 Effettuare una valutazione del rischio¹

Cos'è una valutazione del rischio?

In una valutazione del rischio si valuta quanto sia alto il rischio che in futuro possa subentrare una minaccia per il bene del minore. Deve essere effettuata una valutazione globale del rischio in diversi settori: oltre ai fattori di rischio effettivi (cfr. capitolo 4.4), dovrete anche tener conto di eventuali indizi per una possibile minaccia (cfr. capitolo 4.2) e considerare i fattori di protezione che possono ridurre l'effetto dei fattori di rischio (cfr. capitolo 4.3). Come menzionato all'inizio del capitolo 4, la valutazione del rischio deve essere effettuata nell'ambito del proprio mandato professionale. Spetta alla persona incaricata del chiarimento effettuare una valutazione completa dei rischi.

Se, dopo l'analisi, ipotizzate che vi sia il rischio di una minaccia per il bene del minore, è necessario valutare prima il grado di minaccia e poi la vostra certezza

soggettiva in merito alla valutazione se è presente una minaccia per il bene del minore. A tale scopo avete a disposizione una scala di cinque punti che differenzia il grado di potenziale di minaccia da «molto basso» a «molto alto». Nel valutare la vostra certezza soggettiva, la scala va da «molto insicuro» a «molto sicuro».

Come vanno ponderati i fattori di rischio?

Non tutti i fattori di rischio sono ugualmente importanti. **Soprattutto nella prima infanzia, si può supporre una probabilità significativamente notevole per la minaccia di un bambino se la madre o il padre o il partner che vivono nella stessa casa vivono violenza domestica, problemi di alcolismo o uso di droghe, o se una di queste persone ha un disturbo psicologico diagnosticato.**²

¹ La presente valutazione del rischio e il seguente albero decisionale per la procedura successiva sono una versione adattata degli ausili di valutazione protetti dal diritto d'autore che sono stati sviluppati per l'individuazione precoce della minaccia per il bene del minore nell'età neonatale e della prima infanzia in Germania.

©Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm; Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e.V. in: Ziegenhain et al. (2010)

² Cfr. Kindler (2010, pag. 173)

Singoli fattori di rischio sono solo in rari casi singoli sufficientemente significativi per un alto rischio di maltrattamento o trascuratezza. I fattori di rischio hanno effetti cumulativi. Nella maggior parte dei casi, questo effetto corrisponde a un'aggiunta dei singoli fattori. In alcuni casi, tuttavia, si può anche ipotizzare un rafforzamento reciproco sproporzionato degli effetti di più rischi.³ In uno studio longitudinale, i bambini con un elevato carico di rischio avevano fino a tre volte più probabilità di essere compromessi nel loro sviluppo rispetto ai bambini non sottoposti a tale carico.⁴ «Di norma, è necessaria una

combinazione di tre o più fattori di rischio significativi per dimostrare in modo plausibile il persistere di un elevato rischio di maltrattamento o di trascuratezza.»⁵

Sebbene le valutazioni del rischio possano rivelare differenze nel grado di minaccia, **non sono così significative però da poter prevedere con certezza futuri maltrattamenti o trascuratezze che richiederebbero un intervento civile.**⁶ Un approccio cauto ai fattori di rischio è quindi essenziale per evitare di stigmatizzare i bambini e le famiglie.

³ Cfr. Kindler (2010, pag. 173); Laucht et al. (2002, pag. 13)

⁴ Cfr. Mannheimer Risikokinderstudie; Laucht et al. (2002, pag. 13)

⁵ Kindler (2006, 70.2)

⁶ Kindler (2006, pag. 70.3; 70.7)

6 Effettuare una valutazione del rischio

Quanto elevato valutate il rischio di una minaccia per il bene del minore per il bambino?⁷



Quanto vi sentite sicuri nel valutare se è presente una minaccia per il bene del minore?



Rischio < 3 Sicurezza della valutazione ≥ 4	Rischio < 3 Sicurezza della valutazione < 4	Rischio ≥ 3 Sicurezza della valutazione < 4	Rischio ≥ 3 Sicurezza della valutazione ≥ 4
--	--	--	--

La combinazione della valutazione del rischio di una minaccia per il bene del minore e la domanda di quanto vi sentite

sicuri di questa valutazione vi porta ad assegnare il caso a uno dei quattro colori verde, giallo, arancione o rosso.

⁷ Esempi: un singolo scuotimento di un bambino rappresenta già una situazione di pericolo di vita, ma parlare poco con il bambino è sfavorevole a lungo termine; le dichiarazioni dei giovani sulla

pianificazione e la preparazione di un suicidio indicano una situazione acuta di minaccia; non lasciare mai un bambino giocare all'aperto è invece sfavorevole a lungo termine.

4.6 Pianificare ulteriori procedure


Una volta che avete effettuato la valutazione del rischio, è necessario pianificare i passi successivi. La figura 7 nella pagina seguente illustra graficamente le ulteriori procedure dopo la valutazione del rischio

sotto forma di albero decisionale. L'illustrazione si basa sul presupposto che una minaccia sia un continuum e che vi sia una valutazione sull'opportunità di effettuare un avviso.¹

¹ Cfr. la formulazione «e non sono in grado di rimediare alla minaccia nell'ambito della loro attività» nell'art. 314d cpv. 1 CC

Questo continuum è illustrato anche dai quadrati bicolore della figura seguente.

7 Albero decisionale² per ulteriori procedure



² Attenendosi a © Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, Deutsches Institut für Jugendhilfe

und Familienrecht (DIJuF) e.V.; in: Ziegenhain et al. (2010 pag. 176)

● Caso verde – nessun bisogno d'aiuto

Se valutate il potenziale di minaccia come «basso» o «molto basso» e in questa valutazione vi sentite sicuri o molto sicuri, si può presumere che non ci sia bisogno di aiuto. Anche questo caso dovrete discuterlo nel team e decidere insieme le procedure successive.

● Caso giallo – bisogno d'aiuto

Se valutate il potenziale di minaccia come «basso» o «molto basso» e in questa valutazione vi sentite molto insicuri, insicuri o piuttosto insicuri si può presumere che ci sia bisogno di aiuto.

Se i genitori sono disposti ad accettare l'aiuto, potete identificare le risorse e pianificare l'aiuto insieme al bambino e/o al responsabile dell'educazione. Discutete il caso nel team e decidete insieme le procedure successive.

Se i genitori non sono disposti ad accettare un aiuto, probabilmente non è opportuno che facciate un ulteriore passo contro la loro volontà, come ad es. fare un avviso all'autorità di protezione dei minori. Potete, tuttavia, cercare di rimanere in contatto con i genitori, fornire loro informazioni sulle offerte di aiuto e motivarli a cercare ulteriore aiuto.

● Caso arancione – notevole bisogno d'aiuto

Se valutate il potenziale di minaccia come «piuttosto alto», «alto» o «molto alto» e in questa valutazione vi sentite molto insicuri, insicuri o piuttosto insicuri, si può presumere che ci sia un notevole bisogno di aiuto. In questo caso, il passo successivo consiste nel valutare se e in quale misura potete fornire voi stessi l'aiuto necessario nell'ambito del vostro mandato professionale e con le vostre possibilità di aiuto, o se potete crearne l'accesso o se sono necessarie ulteriori misure. Se siete in grado di fornire voi stessi l'aiuto o crearne l'accesso, si pone la questione se siete disposti ad assumere la gestione del caso per questo bambino o per questa famiglia su base vincolante o se un altro ente/specialista è disposto ad assumere il caso su base vincolante. Poiché la maggior parte dei casi sono molto complessi, non dovrete fare questa valutazione da soli. Un accordo all'interno del team e con i superiori è indispensabile. Un caso non dovrebbe rimanere nella zona arancione per un lungo periodo di tempo. La situazione dovrebbe evolvere in un caso giallo entro un periodo di tempo utile. Se ciò dovesse accadere, si prega di osservare le seguenti indicazioni.

Quanto è possibile garantire il bene del bambino con le proprie possibilità professionali?



Inoltre un avviso se il bene del minore non può essere garantito dalle proprie possibilità professionali e non avviene un rilevamento vincolante del caso da parte di un ente adeguato

Se la vostra risposta è «piuttosto male», «male» o «molto male», le vostre possibilità professionali non sono sufficienti a garantire il bene del minore. In questo caso, dovrete verificare se un altro ente è adatto e può assumere il rilevamento vincolante del caso. Se nessun altro ente può assumere il rilevamento vincolante del caso, o se la famiglia non è disposta a collaborare con questo ente, deve essere presentato un avviso all'autorità di protezione dei minori. Dovreste discutere questo passo in anticipo con il vostro superiore, soprattutto gli specialisti che hanno contatti professionali regolari con i bambini hanno un obbligo di avviso ai sensi dell'art. 314d CC (cfr. capitolo 3 «Diritti e obblighi di avviso, protezione dei dati»). È possibile che facciate questo passo anche contro la volontà dei genitori e del bambino, ma di regola non a loro insaputa (cfr. anche le informazioni nel capitolo 4.5). Nel fare ciò, osservate le procedure e i regolamenti interni sulla questione di chi all'interno della vostra istituzione è de-

signato a presentare gli avvisi. L'autorità di protezione dei minori esaminerà l'avviso e, se necessario, provvederà a un chiarimento con un ente designato. Se necessario, adotterà anche le misure precauzionali necessarie per proteggere il bambino.

Rilevamento vincolante del caso da parte di un ente adeguato

Se un altro ente adeguato rileva in modo vincolante il caso, è nella responsabilità di tale ente valutare l'ulteriore sviluppo del bene del minore e, se necessario, considerare la possibilità di esaminare un avviso all'autorità di protezione dei minori. Con il rilevamento vincolante di un caso non s'intende il semplice intervento di un tale ente. Non basta che diate alla famiglia un foglio con l'indirizzo di un centro di assistenza adeguato, bensì è necessario che questo ente si assuma effettivamente la responsabilità del caso e che questo sia stato concordato con tutti gli interessati. Questa obbligatorietà può essere stabilita, ad es., attraverso un colloquio congiunto con i genitori e/o il bambino, lo specialista attuale e futuro, in cui si esprime la propria preoccupazione per il bene del bambino. In alternativa, con il consenso dell'interessato, tale obbligatorietà potrebbe essere stabilita

anche con la conferma da parte del nuovo specialista che la famiglia è venuta per un colloquio e che il nuovo ente in futuro fornirà il supporto e la consulenza.

Se la vostra risposta è «bene» o «piuttosto bene», potete ancora rispondere alla seguente domanda:

In che modo potete assumere la gestione vincolante del caso per il bambino o la famiglia?



Consulenza consensuale e sostegno alla famiglia

Se la vostra risposta è «bene» o «piuttosto bene», ciò significa che potete assumere la gestione vincolante del caso e accompagnare la famiglia nell'ambito di una consulenza o un sostegno volontario/consensuale. Dovreste discutere questo passo in anticipo con il vostro superiore. In questo caso, dovreste concordare con i genitori e il bambino requisiti minimi concreti, implementabili e vincolanti per garantire il bene del bambino, misure e indicatori per il raggiungimento degli obiettivi che assicurano il bene del bambino. Trovate un esempio di questo qui sotto.

I requisiti minimi per garantire il bene del bambino devono essere definiti da voi in veste di specialisti e comunicati ai genitori e al bambino. Ai genitori va dimostrato in modo trasparente che questi requisiti minimi devono essere soddisfatti entro un periodo di tempo da definire e che altrimenti (per motivi legali o di etica professionale) siete obbligati a fare un avviso all'autorità di protezione dei minori (cfr. capitolo 3 «Diritti e obblighi di avviso, protezione dei dati»). L'adempimento dei requisiti minimi e quindi l'assicurazione del bene del bambino devono essere verificati in modo vincolante entro un periodo di circa tre-sei mesi.

Criteria per la consultazione consensuale (senza avviso all'autorità di protezione dei minori)

- > Posso fornire l'aiuto necessario per garantire il bene del bambino nell'ambito del mio incarico professionale e con le mie possibilità di aiuto o favorire l'accesso ad esse.
- > In qualità di specialista, mi assumo la responsabilità della gestione dei casi vincolanti.
- > Un cambiamento positivo è probabile nel prossimo futuro.
- > Per la fornitura di aiuto non sono necessarie misure ordinate.
- > I responsabili dell'educazione e il bambino sono disposti e in grado di accettare aiuto, di eseguire gli incarichi e di lavorare con me in modo vincolante.
- > I responsabili dell'educazione concordano uno scambio di informazioni con enti definiti (ad es. liberazione dall'obbligo del segreto nei confronti della scuola, asilo, ecc.).
- > Le mie procedure sono discusse con il mio superiore e nel team e sono supportate.
- > Definisco i requisiti minimi per garantire il bene del bambino (obiettivi minimi) e li spiego ai genitori e al bambino.

- > In conformità con i requisiti minimi, definisco per iscritto gli incarichi³ che i genitori (ed ev. anche il bambino) devono svolgere e che servono a raggiungere i requisiti minimi.
- > I genitori sanno che il contenuto degli incarichi non è negoziabile e che loro però possono e devono sviluppare le proprie idee di soluzioni per la realizzazione concreta.
- > Insieme ai responsabili dell'educazione e/o al bambino cerco aiuto per migliorare la situazione del bambino.
- > Insieme alla famiglia, stabilisco una data per verificare la situazione (ad es. tre o sei mesi).
- > Insieme alla famiglia, verifico se gli incarichi sono stati eseguiti e se i requisiti minimi dopo la data stabilita sono stati raggiunti e, se necessario, rivaluto il bene del bambino.
- > Mi assicuro che nelle situazioni di delega, la valutazione del bene del bambino e le modalità di collaborazione con la famiglia siano chiaramente visibili nelle pratiche.
- > I genitori e il bambino sanno che il mio servizio di solito farà un avviso all'autorità di protezione dei minori se essi non si presentano più alle date concordate e se non sono raggiunti i requisiti minimi per garantire il bene del bambino.

Consigli per la formulazione di incarichi ai genitori⁴

- I. Definite uno stato finale in forma di un requisito minimo per garantire il bene del bambino.
- II. Da ciò derivate un incarico che abbia le seguenti caratteristiche:
 - > realistico e realizzabile
 - > se possibile con una formulazione positiva
 - > scritto in un linguaggio semplice
 - > mostra la responsabilità del raggiungimento

- > formulato in modo così chiaro da poterne ricavare passi concreti
- > è possibile la verifica del raggiungimento

Esempio di un incarico:

«Voi come padre farete in modo che Nina sia portata all'asilo ogni giorno in orario. Farete in modo che Nina venga giustificata se non potrà andare all'asilo a causa di una malattia.»

Se, dopo il termine stabilito, giungete alla conclusione che il bene del minore non è garantito, è indicato o richiesto un annuncio all'autorità di protezione dei minori da parte di specialisti soggetti all'obbligo di avviso ai sensi dell'art. 314d CC (cfr. capito-

lo 3 «Diritti e obblighi di avviso, protezione dei dati»). Anche in caso di interruzione del sostegno volontario da parte dei genitori — se c'è una significativa necessità di intervento — di solito è necessario presentare un avviso.

³ Cfr. Lüttringhaus & Streich (2007, pag. 146)

⁴ Cfr. Lüttringhaus & Streich (2007, pag. 150)

Attivare le risorse

Per la consulenza o il sostegno volontario o consensuale potete attivare le risorse disponibili insieme alla famiglia. Sono importanti le risorse del bambino, delle persone che se ne prendono cura e anche dell'ambiente sociale, nonché le risorse materiali e immateriali. Chiedete al bambino, ai genitori e a voi stessi quali di queste risorse possono essere utilizzate per migliorare la situazione del bambino.

Avviso se non è possibile una gestione del caso

Se la vostra risposta è «piuttosto male», «male» o «molto male», di norma è necessario presentare un avviso. A tal fine si deve tener conto del principio già menzionato secondo cui un avviso deve essere presentato sì contro la volontà dei genitori e del minore, ma non a loro insaputa.

● Caso rosso – minaccia per il bene del minore

Se valutate il potenziale della minaccia come «piuttosto alto», «alto» o «molto alto» e siete sicuri o molto sicuri di questa valutazione, si può presumere che il bene del bambino sia minacciato. Di norma, ciò comporta un obbligo di base di avviso all'autorità di protezione dei minori ai sensi dell'articolo 314d CC (cfr. capitolo 3 «Diritti e obblighi di avviso, protezione dei dati»), a meno che non riusciate a prevenire la minaccia nell'ambito della vostra attività. Per verificare se siete in

grado di farlo o meno, rispondete alle stesse domande come nel caso arancione. È importante osservare che con un crescente grado di aiuto o di minaccia, aumentano le richieste sulla vostra capacità di aiuto e sulla natura vincolante della gestione del caso e che si dovrebbe riflettere costantemente e in modo autocritico sulle proprie procedure. Di solito si ottiene questo risultato solo attraverso il coaching da parte del proprio superiore (o dei propri superiori) o nell'ambito di una regolare attività di intero supervisione. Inoltre, aumentano anche gli sforzi per un'attenta documentazione del decorso del caso.

Se presentate un avviso all'autorità di protezione dei minori, è importante chiarire chi lo scrive all'interno della vostra istituzione, chi lo firma e chi informa i genitori e il bambino. Nell'avviso è utile anche includere informazioni su eventuali minacce per gli altri bambini della famiglia. Le informazioni sul contenuto di un avviso si trovano nel capitolo seguente. In alcuni cantoni esistono anche moduli di avviso sul sito web delle autorità di protezione dei minori.

5. Ulteriori indicazioni per la procedura pratica

Coinvolgimento del bambino

- Cosa vuole il bambino? Il bambino non prende le decisioni sulle vostre azioni in qualità di specialista, ma dovrete conoscere la volontà e le esigenze del bambino e tenerne conto nella vostra valutazione.
- Il modo del coinvolgimento del bambino dipende dalla sua età. A partire dai 3 anni circa, il bambino è in grado di esprimere le sue preferenze, i suoi desideri e le sue idee; a partire dai 4 anni circa, il bambino è in grado di rispondere a domande che lo riguardano e di parlarne.¹
- Rafforzate il bambino informandolo della procedura e, se possibile, discutendo con lui i passi da compiere. In questo modo evitate di metterlo di nuovo in un ruolo di vittima, in cui non può influenzare ciò che sta accadendo.
- Informate il bambino che, in qualità di specialista, potreste dover intervenire contro la volontà del bambino in caso di una grave minaccia (incl. l'autolesionismo) e informatelo quando fate questo passo.²

Coinvolgimento dei responsabili dell'educazione

- Se necessario, intervenite contro la volontà del responsabile dell'educazione, ma di regola non a loro insaputa. Questo principio dovrebbe essere abbandonato se si è minacciati dai responsabili dell'educazione o se sospettate che l'informazione possa portare a un considerevole uso della violenza contro il bambino (ad es. i genitori picchiano il bambino perché ha chiesto aiuto a uno specialista).
- È imprescindibile un atteggiamento rispettoso verso i responsabili dell'educazione. Durante la conversazione, concentratevi sempre di più sul vostro obiettivo comune, il bene del bambino, e cercate di capire perché i genitori si comportino in questo modo.
- Mostrate ai genitori quali sono i danni o la minaccia per il bambino e quali conseguenze hanno per il bambino.

¹ Dettenborn (2014, pag. 70ff)

² Per ulteriore letteratura su come parlare ai bambini vedi Delfos (2004; 2011)

Procedura in caso di sospetta violenza sessuale

- I referti fisici dopo una violenza sessuale sono estremamente rari.
- Se un sospettato abuso sessuale si è verificato meno di 72 ore fa, può avere senso che il bambino venga esaminato tempestivamente da un esperto specialista (pediatra con una formazione ginecologica supplementare o ginecologo che esamina regolarmente i bambini con sospettato di abuso sessuale).³ È inoltre possibile conservare le eventuali tracce conservando in un sacchetto di carta pulito i vestiti e la biancheria intima indossati dal bambino al momento del sospetto abuso.
- Evitate il confronto con il presunto autore se si sospetta una violenza sessuale.
- Ascoltate il bambino, ma non interrogatelo. Un interrogatorio del bambino sarà condotto solo da uno specialista dell'autorità inquirente.⁴ Un «interrogatorio preliminare» da parte vostra può influenzare la testimonianza del bambino durante l'interrogatorio della polizia.
- In qualità di specialista, dovrete mettere per iscritto le dichiarazioni del bambino nel modo più accurato possibile ed eventualmente anche in svizzero tedesco (distinguendo tra fatti, spiegazioni e interpretazione).

- Fatevi consigliare da un ente specializzato o da un servizio specializzato di aiuto alle vittime di reati su come procedere.

Contenuto di un avviso

- Dati personali del bambino (incl. le informazioni sull'età del bambino)
- Se conosciute: informazioni sui fratelli e le sorelle
- Nomi, dati di contatto dei genitori/tutori
- Indirizzi di contatto di chi fa l'avviso (incl. la relazione con la famiglia)
- Nota se il minore e i tutori sono stati informati dell'avviso
- Una descrizione il più possibile obiettiva degli eventi e delle osservazioni che indicano una minaccia (compresi l'ora e il luogo, distinguendo tra fatti, spiegazioni, interpretazioni e affermazioni testuali del bambino o dei genitori)
- Indirizzo di eventuali testimoni e di altre persone informate
- Informazioni sugli sforzi compiuti in passato per migliorare la situazione del bambino
- Nota se sembra necessario un contatto immediato

L'avviso va indirizzato all'autorità di protezione dei minori responsabile del luogo di residenza del minore.

³ Protezione dell'infanzia Svizzera (edit. 2020), disponibile su www.protezioneinfanzia.ch.

⁴ Nel Cantone di Berna, il gruppo di protezione dell'infanzia dell'Inselspital conduce anche sondaggi iniziali standardizzati, in particolare tra i bambini più piccoli (STEB).

Consulenza consensuale nella protezione (volontaria) dei minori

Se la vostra valutazione vi porta a concludere che non è necessario un avviso all'autorità di protezione dei minori, cercate forse ulteriori possibilità di consulenza e sostegno per il minore e la sua famiglia. Il contatto con questi enti supplementari avviene direttamente tramite il bambino e la famiglia, o con il loro consenso tramite voi. È importante che comunichiate la vostra valutazione del bene del bambino a un altro ente con il consenso dei genitori (vedi anche informazioni dettagliate nel capitolo 4.6 «Caso arancione – notevole bisogno d'aiuto»).

Aiuto alle vittime di reati

Ci sono diversi approcci all'aiuto alle vittime di reati.

- Se la vittima è d'accordo, la polizia fa un avviso al servizio di aiuto alle vittime di reati. In questo caso, la vittima sarà contattata per lettera dal centro di consulenza per le vittime.
- La vittima è registrata da un'autorità o da un'istituzione.
- La vittima si registra presso un centro di consulenza di sua scelta. Le consulenze sono riservate e anonime.

Una consulenza presso l'aiuto alle vittime di reati può essere particolarmente utile anche se un bambino ha subito violenza sessuale e se si pone la questione se e in quale momento è opportuno e nell'interesse del bambino presentare una denuncia penale. Inoltre, l'aiuto alle vittime di reati può fornire indirizzi di psicoterapeuti specializzati in traumatizzazione o e consulenza legale. Un elenco di tutti i centri di consulenza riconosciuti per l'aiuto alle vittime di reati è disponibile sul sito www.aiuto-alle-vittime.ch.

Sostegno ai perpetratori di violenza (autori di atti di violenza)

Se un bambino viene maltrattato o è vittima di violenza nel rapporto di coppia, può essere consigliabile indirizzare la persona che ha commesso la violenza a un centro di consulenza specializzato per gli autori di violenza o a un programma di apprendimento contro la violenza nel matrimonio, nella famiglia e nel rapporto di coppia, ecc.⁵

⁵ Fachverband Gewaltberatung Schweiz (FVGS), www.fvgs.ch

Denuncia per reati commessi da adolescenti

Se c'è il sospetto che un adolescente (tra i 10 compiuti e i 18 anni compiuti) abbia commesso un reato, di solito è indicata una denuncia penale. I reati commessi da minorenni sono trattati dalle procure cantonali dei minori e dai tribunali dei minori. Essi conducono la procedura e chiariscono se sono appropriate per l'adolescente pene o misure specifiche. L'obiettivo delle misure nel diritto penale minorile è quello di garantire che l'adolescente non commetta più alcun reato in futuro e possa integrarsi socialmente. Si deve tener conto degli obblighi di avviso alle autorità giudiziarie penali, degli interessi della presunta vittima e dell'interesse generale.

Gestire gli «errori» nella protezione dell'infanzia

Nel lavoro di protezione dell'infanzia possono sempre verificarsi «errori» o incidenti critici, che possono anche causare gravi danni a un bambino o possono portarlo addirittura fino la morte. La causa di questi errori è spesso una complessa interazione di vari fattori.⁶ Se si è verificato un errore evidente con conseguenze negative per un bambino e/o la sua famiglia, è importante analizzare attentamente l'errore per poterne trarre insegnamento. È importante ammettere l'errore di fronte al bambino e/o alla sua famiglia e scusarsi per questo. Questo può aiutare le persone colpite a ripristinare la loro dignità e a consentire un processo di guarigione.

⁶ Cfr. Fegert et al. (2010)

6. Bibliografia

Affolter, Kurt; Vogel, Urs (2016). Berner Kommentar Art. 296-327c ZGB. Die Wirkungen des Kindesverhältnisses: elterliche Sorge / Kinderschutz / Kindesvermögen. Berna: Stämpfli Verlag

Afifi, Tracie O.; MacMillan, Harriet L. (2011). Resilience Following Child Maltreatment: A Review of Protective Factors. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 56(5), pagg. 266-272

Ainsworth, Mary D. Salter; Bell, Silvia M. (1970). Attachment, Exploration, and Separation: Illustrated by the Behavior of One-Year-Olds in a Strange Situation. *Child Development*, 41(1), pagg. 49-67

Alsaker, Françoise (2012). Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. Berna: Huber Verlag

Alsaker, Françoise (2003). Quälgeister und ihre Opfer. Mobbing unter Kindern – und wie man damit umgeht. Berna: Huber Verlag

Assink, Mark; van der Put, Claudia E.; Meeuwssen, Mandy W. C. M.; de Jong, Nynke M.; Oort, Frans J.; Stams, Geert Jan J. M.; Hoeve, Machteld (2019). Risk Factors for Child Sexual Abuse Victimization: A Meta-Analytic Review. *Psychological Bulletin*, 145(5), pagg. 459-489

Averdijk, Margrit; Müller-Johnson, Katrin; Eisner, Manuel (2012). Sexuelle Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Schlussbericht für die UBS Optimus Foundation. Zurigo: UBS Optimus Foundation

Bengel, Jürgen; Meinders-Lücking, Frauke; Rottmann, Nina (2009). Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen – Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit. Colonia: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA

Bierhoff, Hans-Werner; Herner, Michael Jürgen (2002). Begriffswörterbuch Sozialpsychologie. Stoccarda: Kohlhammer

Biesel, Kay; Fellmann, Lukas; Schär, Clarissa; Schnurr, Stefan (2017). Prozessmanual. Dialogisch-systemische Kindeswohlklärung. Berna: Haupt Verlag

Black, Danielle A.; Heyman, Richard E.; Smith Slep, Amy M. (2001). Risk factors for child physical abuse. *Aggression and Violent Behavior*, 6, pagg. 121-188

Bowlby, John (1969). Attachment and Loss. Volume I. New York: Basic Books

Brazelton T.B.; Greenspan S.I. (2000). The irreducible needs of children. Cambridge: Perseus

- Deegener, Günther; Körner, Wilhelm (2006). *Risikoeffassung bei Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Theorie, Praxis, Materialien*. Lengerich: Pabst Science Publishers
- Deegener, Günther (2005). *Formen und Häufigkeit von Kindesmisshandlung*. In: Deegener, Günther; Körner, Wilhelm (edit.): *Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein Handbuch*. Göttingen, Berna: Hogrefe Verlag
- Delfos, Martine F. (2004). «Sag mir mal...». *Gesprächsführung mit Kindern (4-12 Jahre)*. Weinheim e Basilea: Beltz Verlag
- Delfos, Martine F. (2007). «Wie meinst du das?» *Gesprächsführung mit Jugendlichen (13-18 Jahre)*. Weinheim e Basilea: Beltz Verlag
- Dettenborn, Harry (2014). *Kindeswohl und Kindeswille. Psychologische und rechtliche Aspekte*. 3ª edizione. Monaco di Baviera: Ernst Reinhardt Verlag
- Deutsches Jugendinstitut (edit. 2010). *Arbeit mit hochkonfliktvollen Trennung- und Scheidungsfamilien: Eine Handreichung für die Praxis*. Monaco di Baviera: Deutsches Jugendinstitut
- Fegert, Jörg M; Ziegenhain, Ute; Fangerau, Heiner (2010). *Problematische Kinderschutzverläufe. Mediale Skandalisierung, fachliche Fehleranalyse und Strategien zur Verbesserung des Kinderschutzes*. Weinheim e Monaco di Baviera: Juventa Verlag
- Hauri, Andrea; Jud, Andreas; Lätsch, David; Rosch, Daniel (in stampa): *Abklärungen im Kinderschutz. Das Berner und Luzerner Abklärungsinstrument in der Praxis*. Berna: Stämpfli Verlag
- Hauri, Andrea; Jud, Andreas; Lätsch, David; Rosch, Daniel (2018). *Berner und Luzerner Abklärungsinstrument zum Kinderschutz*. In: Rosch, Daniel; Fountoulakis, Christiana; Heck, Christoph (edit.): *Handbuch Kindes- und Erwachsenenschutz. Recht und Methodik für Fachleute*, 2ª edizione. Berna: Haupt, pagg. 636-673
- Hegnauer, Cyril (1999). *Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts*. 5ª edizione. Berna: Stämpfli Verlag
- Hiltbrunner, Nathalie; Egbuna-Joss, Andrea (2013): *Die Knabenbeschneidung aus juristischer Sicht. Grundlagenpapier des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte*. Freiburg i. Ue., 10. Juli 2013. www.skmr.ch
- Inversini, Martin (2012). *Gefährdetes Kindeswohl – Beurteilungshilfe. Auffälliges Verhalten im Alltag und in der Schule als*

- Indikatoren. Unveröffentlichte Studienmaterialien. Scuola professionale universitaria di Berna
- Jud, Andreas (2018). *Kindesmisshandlung: Definition, Ausmass und Folgen*. In: Fegert, Jörg; Kölch, Michael; König, Elisa; Harsch, Daniela; Witte, Susanne; Hoffmann, Ulrike (edit.): *Schutz vor sexueller Gewalt und Übergriffen in Institutionen. Für die Leitungspraxis in Gesundheitswesen, Jugendhilfe und Schule*. Berlino: Springer Verlag, pagg. 49-58
- Kindler, Heinz (2011). *Risiko- und Schutzfaktoren, Gefährdungseinschätzung*. Ulm: KJPP, Clinica Universitaria di Ulm
- Kindler, Heinz (2010). *Anhaltsbogen für ein vertiefendes Gespräch*. In: Ziegenhain, Ute; Schöllhorn, Angelika; Künster, Anne K. et al.: *Modellprojekt Guter Start ins Kinderleben. Werkbuch Vernetzung*. Colonia: Nationales Zentrum Frühe Hilfen
- Kindler, Heinz (2009). *Kindeswohlgefährdung: Ein Forschungsupdate zu Ätiologie, Folgen, Diagnostik und Intervention. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 58, pagg. 764-785
- Kindler, Heinz (2007). *Prävention von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung*. In: Ziegenhain, Ute; Fegert, Jörg (edit.): *Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung*. Monaco di Baviera e Basilea: Ernst Reinhardt Verlag, pagg. 94-108
- Kindler, Heinz (2006). *Wie können Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiken eingeschätzt werden?* In: Kindler, Heinz; Lillig, Susanna; Blüml, Herbert; Meysen, Thomas; Werner, Annegret (edit.): *Handbuch Kindeswohlgefährdung nach §1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)*. Monaco di Baviera: Deutsches Jugendinstitut e.V., capitolo 70. <http://db.dji.de/asd/70.htm> (10.07.2019)
- Kindler, Heinz; Werner, Annegret (2005). *Auswirkungen von Partnerschaftsgewalt auf Kinder*. In: Deegener, Günther; Körner, Wilhelm (edit.): *Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Ein Handbuch*. Göttingen, Berna: Hogrefe Verlag
- Kindler, Heinz (2002). *Partnerschaftsgewalt und Kindeswohl. Eine meta-analytisch orientierte Zusammenschau und Diskussion der Effekte von Partnerschaftsgewalt auf die Entwicklung von Kindern: Folgerungen für die Praxis*. Monaco di Baviera: Deutsches Jugendinstitut
- KOKES (edit.) (2017). *Praxisanleitung Kinderschutzrecht*. Zürich, St. Gallen: Dike Verlag
- Laucht, Manfred (2012). *Resilienz im Entwicklungsverlauf von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Ergebnisse der Mannheimer Risikokinderstudie. Frühförderung interdisziplinär*, 31, pagg. 111-119

Laucht, Manfred; Schmidt, Martin H.; Esser, Günter (2002): Motorische, kognitive und sozial-emotionale Entwicklung von 11-Jährigen mit frühkindlichen Risikobelastungen: späte Folgen. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 30(1), pagg. 5-19

Lucassen, P L B J; Assendelft, J; von Eijk, T M; Gubbels, J W; Douwes, A C & van Geldrop, W J (2001): Systematic review of the occurrence of infantile colic in the community. Archives of Disease in Childhood, 84, pagg. 398-403

Lüttinghaus, Maria; Streich, Angelika (2007). Kinderschutz in der Jugendhilfe. Wie man Auflagen und Aufträge richtig formuliert. Blätter der Wohlfahrtspflege, Deutsche Zeitschrift für Soziale Arbeit, 154, pagg. 145-150

Möhler, Eva; Resch, Franz (2014). Temperament. In: Cierpka, Manfred (edit.): Frühe Kindheit 0-3 Jahre. Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern, 2^a edizione. Berlino: Springer Verlag, pagg. 39-56

Optimus-Studie Schweiz (2018). Kindeswohlgefährdung in der Schweiz. Formen, Hilfen, fachliche und politische Implikationen. Download: www.kinderschutz.ch > Fachpublikationen

Ostler, Teresa; Ziegenhain, Ute (2007). Risikoeinschätzung bei (drohender) Kindeswohlgefährdung. In: Ziegenhain, Ute; Fegert, Jörg (edit.). Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung. Monaco di Baviera e Basilea: Ernst Reinhardt Verlag, pagg. 67-83

Protezione dell'infanzia Svizzera (edit. 2020), Lips, Ulrich; Wopmann, Markus; Jud, Andreas; Falta, Roxanne. Maltrattamento infantile — protezione dell'infanzia: Guida alla diagnosi precoce e alle procedure nello studio medico. Berna: Protezione dell'infanzia Svizzera, 2^a edizione aggiornata

Reinelt, Tilman; Schipper, Marc; Petermann, Franz (2016). Viele Wege führen zur Resilienz. Zum Nutzen des Resilienzbegriffs in der Klinischen Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Kindheit und Entwicklung, 25(3), pagg. 189-199

Reinhold, Claudia; Kindler, Heinz (2006). Was ist über Eltern, die ihre Kinder gefährden, bekannt? In: Kindler, Heinz; Lillig, Susanna; Blüml, Herbert; Meysen, Thomas; Werner, Annegret (edit.). Handbuch Kindeswohlgefährdung nach §1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD). Monaco di Baviera: Deutsches Jugendinstitut e.V., capitolo 18. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/asd_handbuch.pdf (10.11.2019)

Schöbi, Dominik; Kurz, Susanne; Schöbi, Brigitte; Kilde, Gisela; Messerli, Nadine; Leuenberger, Brigitte (2017). Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Physische und psychische Gewalt in Erziehung und Partnerschaft in der Schweiz: Momentanerhebung und Trendanalyse. Università di Friburgo; come pure Zusammenfassung der Studienergebnisse, scaricabili su <https://www.kinderschutz.ch/de/fachpublikation-detail/studie-zum-bestrafungsverhalten-von-eltern-in-der-schweiz.html>

Schone, Reinhold (2017). Zur Definition des Begriffs Kindeswohlgefährdung. In: Münder, Johannes (edit.) (2017). Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz. Zur Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen und Verfahren zur Sicherung des Kindeswohls zwischen Jugendämtern und Familiengerichten. Weinheim e Basilea: Beltz Juventa Verlag, pagg. 16-38

Simoni, Heidi (2011). «3V» als Schlüssel von tragfähigen Beziehungen. netz 1, 26-29

Stith, Sandra M.; Liu, Ting; Davies, L. Christopher; Boykin, Esther L.; Alder, Meagan C.; Harris, Jennifer M.; Som, Anurag; McPherson, Mary; Dees, J. E. M. E. G. (2009): Risk factors in child maltreatment: A meta-analytic review of the literature. Aggression and Violent Behavior, 14, pagg. 13-29

Vanderbilt-Adriance, Ella; Shaw, Daniel S. (2008): Protective Factors and the Development of Resilience in the Context of Neighborhood Disadvantage. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, pagg. 887-901

Ziegenhain, Ute; Schöllhorn, Angelika; Künster, Anne K. et. al (2010). Modellprojekt Guter Start ins Kinderleben. Werkbuch Vernetzung. Colonia: Nationales Zentrum Frühe Hilfen

Ziegenhain, Ute; Fries, Mauri; Bütow, Barbara; Derksen, Bärbel (2006). Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern. Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe. 2^a edizione. Weinheim, Monaco di Baviera: Juventa Verlag



Kinderschutz Schweiz
Protection de l'enfance Suisse
Protezione dell'infanzia Svizzera

Forme di violenza come la trascuratezza, il maltrattamento psicologico, fisico o l'abuso sessuale possono pregiudicare il bene di un bambino a tal punto da provocare gravi conseguenze. Quanto prima si riconosce una situazione sfavorevole o minacciosa, tanto più si possono introdurre misure di sostegno o di protezione durature. In questo senso, gli specialisti, soprattutto del settore sociale, che sono a regolare contatto con i bambini o i genitori, svolgono un ruolo fondamentale.





La valutazione professionale per stabilire se un bambino è considerato minacciato, fino a che punto si può ancora influire da soli in sostegno o quando sarebbe opportuno fare un avviso all'APMA, è sempre una sfida. Ogni singolo caso richiede una valutazione approfondita e attenta.

Questa guida si rivolge in particolare agli specialisti del settore sociale e ha lo scopo di aiutarli a individuare i casi giusti il più presto possibile. In particolare, la guida intende chiarire se è indicato un avviso all'autorità di protezione dei minori. Non è una guida per gli specialisti che effettuano chiarimenti su incarico delle autorità di protezione dei minori. La guida non è destinata nemmeno agli assistenti che hanno un mandato di protezione dei minori nel diritto civile.

Protezione dell'infanzia Svizzera

Schlösslistrasse 9a | 3008 Berna
Telefono +41 31 384 29 29

www.protezioneinfanzia.ch
info@protezioneinfanzia.ch

  /protectionenfancesuisse
 /kinderschutz_ch
 /kinderschutzschweiz